



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.27 DEL 28/03/2008

S O M M A R I O

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo di applicazione

Art. 2 Sede del Consiglio Comunale

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I - COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

E OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Art. 3 Prima convocazione del Consiglio comunale

CAPO II - ORGANI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 4 Il Presidente del Consiglio Comunale

Art. 5 Funzioni del Presidente del Consiglio Comunale

Art. 6 Autonomia finanziaria del Consiglio e attribuzioni del Presidente

Art. 7 Cessazione dalla carica del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio

CAPO III - GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

SEZIONE I - GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

Art. 8 Organizzazione dei gruppi consiliari

Art. 9 Costituzione dei gruppi consiliari

Art. 10 Funzionamento dei gruppi

Art. 11 Conferenza dei Capigruppo: composizione e funzionamento

Art. 12 Conferenza dei Capigruppo: compiti

SEZIONE II - COMMISSIONI COMUNALI PERMANENTI

Art. 13 Competenza per materia

Art. 14 Nomina e composizione delle Commissioni.

Art. 15 Sostituzioni

Art. 16 Presidenza e Segreteria delle Commissioni

Art. 17 Costituzione della Commissione

Art. 18 Prima convocazione della Commissione

Art. 19 Funzioni preparatorie e preliminari

Art. 20 Funzioni consultive delle commissioni

Art. 21 Funzioni di studio e ricerca

Art. 22 Funzioni di verifica

Art. 23 Poteri istruttori e di audizione delle commissioni.

Art. 24 Convocazione delle Commissioni

Art. 25 Apertura delle sedute delle Commissioni

Art. 26 Svolgimento dei lavori

Art. 27 Verbale delle sedute delle commissioni

Art. 28 Pubblicità delle sedute

Art. 29 Discussione in Consiglio

SEZIONE III - COMMISSIONI SPECIALI E DI INDAGINE

Art. 30 Composizione e funzionamento delle Commissioni speciali e di indagine

Art. 31 Disciplina delle Commissioni speciali e di indagine

TITOLO III - I CONSIGLIERI

CAPO I - DIRITTI DEI CONSIGLIERI

SEZIONE I - NORME GENERALI

Art. 32 Status di Consigliere

SEZIONE II - DIRITTI DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO

Art. 33 Diritto di informazione

Art. 34 Diritto di accesso

Art. 35 Diritto di accesso dei Consiglieri in carica nei precedenti mandati

Art. 36 Visione e copia degli atti

SEZIONE III - DIRITTI DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

Art. 37 Diritti di iniziativa dei Consiglieri

Art. 38 Ordine del giorno

Art. 39 Diritto di presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni

Art. 40 Primo firmatario e sua sostituzione

Art. 41 Interrogazione

Art. 42 Interpellanza

Art. 43 Mozione

Art. 44 Dichiarazione e procedure di urgenza delle mozioni e interpellanze

Art. 45 Ritiro delle interpellanze e mozioni

SEZIONE IV - ALTRI DIRITTI

Art. 46 Fatto personale

Art. 47 Domande d'attualità

Art. 48 Incarichi particolari a Consiglieri

Art. 49 Aspettative, permessi ed indennità spettanti ai consiglieri

Art. 50 Assistenza ai consiglieri lavoratori e militari

Art. 51 Patrocinio legale

CAPO II - DOVERI

SEZIONE I - NORME GENERALI

Art. 52 Norme di principio

SEZIONE II - SEGRETO, ASTENSIONE

Art. 53 Obbligo del segreto

Art. 54 Obbligo di astensione

SEZIONE III - ALTRI DOVERI

Art. 55 Obbligo dei consiglieri di intervenire alle riunioni del Consiglio

Art. 56 Pubblicità della situazione patrimoniale

CAPO III - IL CONSIGLIERE AGGIUNTO PER L'IMMIGRAZIONE

Art. 57 Finalità

Art. 58 Funzioni e prerogative del Consigliere Aggiunto

Art. 59 Indizione delle elezioni

Art. 60 Commissione elettorale

Art. 61 Elettori

Art. 62 Liste e seggi elettorali

Art. 63 Certificati elettorali

Art. 63 Candidati

Art. 65 Presentazione candidature

Art. 66 Ammissione e pubblicizzazione delle candidature

Art. 67 Costituzione del seggio elettorale

- Art. 68 Scheda elettorale
- Art. 69 Operazioni di voto
- Art. 70 Modalità dell'esercizio del diritto di voto
- Art. 71 Operazioni di scrutinio
- Art. 72 Programmazione dei risultati
- Art. 73 Decadenza e surroga
- Art. 74 Norma finale

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I - NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

- Art. 75 Competenza del Consiglio
- Art. 76 Periodicità e programmazione delle sedute
- Art. 77 Data e ordine del giorno della seduta
- Art. 78 Riunioni urgenti

CAPO II - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 79 Convocazione alla prima seduta del Consiglio
- Art. 80 Avvisi di convocazione
- Art. 81 Contenuto dell'avviso di convocazione
- Art. 82 Avvisi di seconda convocazione
- Art. 83 Avvisi per le sedute di aggiornamento
- Art. 84 Deposito e consultazione dei documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno
- Art. 85 Avvisi al pubblico

CAPO III - ORDINE DEL GIORNO

- Art. 86 Compilazione dell'ordine del giorno
- Art. 87 Rifiuto di iscrizione all'ordine del giorno

CAPO IV - SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEZIONE I - ADUNANZE

- Art. 88 Sessioni di question time
- Art. 89 Adunanza del Consiglio
- Art. 90 Verifica del numero legale

SEZIONE II - SEDUTE

- Art. 91 Apertura della seduta
- Art. 92 Presidenza della seduta
- Art. 93 Poteri del Presidente della seduta
- Art. 94 Pubblicità e segretezza delle sedute
- Art. 95 Funzioni di segretario
- Art. 96 Nomina degli scrutatori
- Art. 97 Comunicazioni del Presidente
- Art. 98 Interventi ed ordini del giorno sull'ordine dei lavori e su problemi di interesse locale e generale
- Art. 99 Argomenti ammessi alla trattazione
- Art. 100 Modalità e tempi degli interventi
- Art. 101 Inosservanza dei tempi d'intervento
- Art. 102 Ordine di trattazione degli argomenti

SEZIONE III - DISCUSSIONE

- Art. 103 Questioni preliminari: pregiudiziale e sospensiva
- Art. 104 Aperture della discussione
- Art. 105 Intervento dei Consiglieri

- Art. 106 Mozione d'ordine
- Art. 107 Presentazione di ordini del giorno ed emendamenti
- Art. 108 Rinuncia
- Art. 109 Sospensione della discussione
- Art. 110 Discussione e votazione di emendamenti e di ordini del giorno
- Art. 111 Pareri
- Art. 112 Repliche
- Art. 113 Chiusura della discussione

SEZIONE IV - VOTAZIONE

- Art. 114 Dichiarazione di voto
- Art. 115 Richiesta di votazione per parti separate
- Art. 116 Votazione palese
- Art. 117 Votazione segreta
- Art. 118 Astensione facoltativa e obbligatoria dei Consiglieri dalla votazione
- Art. 119 Approvazione delle proposte
- Art. 120 Votazione infruttuosa per parità di voti
- Art. 121 Votazione per le nomine e/o le designazioni di spettanza delle minoranze

SEZIONE V - SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DELLA VOTAZIONE

- Art. 122 Scrutinio
- Art. 123 Proclamazione dell'esito della votazione
- Art. 124 Deliberazioni immediatamente eseguibili
- Art. 125 Deliberazioni: modifica o revoca

SEZIONE VI - DISCIPLINA DELLE SEDUTE

- Art. 126 Attribuzioni del Presidente
- Art. 127 Disciplina delle sedute
- Art. 128 Comportamento dei Consiglieri
- Art. 129 Tumulto in aula
- Art. 130 Disciplina del pubblico
- Art. 131 Polizia nell'aula

SEZIONE VII - PARTECIPAZIONE DEGLI ASSESSORI

- Art. 132 Partecipazione degli Assessori

SEZIONE VIII - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO, DEI DIRIGENTI E DEI REVISORI DEI CONTI

- Art. 133 Partecipazione del Segretario
- Art. 134 Partecipazione dei dirigenti
- Art. 135 Partecipazione dei revisori dei conti

CAPO V - VERBALI

- Art. 136 Verbali dell'adunanza
- Art. 137 Contenuto del verbale
- Art. 138 Approvazione dei verbali

CAPO VI - DELIBERAZIONI

- Art. 139 Forma e contenuti
- Art. 140 Approvazione, revoca e modifica
- Art. 141 Mozione di sfiducia
- Art. 142 Mozione di sfiducia: effetti
- Art. 143 Sostituzione dei singoli Assessori cessati dalla carica
- Art. 144 Adozione, modificazione e abrogazione dello Statuto

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.27 DEL 28/03/2008

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio del Comune di San Benedetto del Tronto, in attuazione delle norme di Legge e dello Statuto Comunale.
2. Su tutte le questioni che si presentino nel corso delle sedute consiliari e non siano disciplinate dalle norme di cui al precedente comma decide il Presidente, ispirandosi ai principi generali dell'ordinamento.
3. In caso di contestazione della decisione del Presidente, la questione viene rimessa al Consiglio, che decide immediatamente.

ART. 2 - SEDE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale ha sede nell'edificio sito in viale De Gasperi. Il Presidente, sentiti i capi dei Gruppi Consiliari, può stabilire di riunire, in via eccezionale, il Consiglio in sede diversa quando sussistono particolari esigenze.
2. L'Ufficio di Presidenza di concerto con il Segretario Generale funge da Segreteria del Consiglio per la consegna e richiesta da parte dei Consiglieri di atti, documenti e informazioni inerenti al funzionamento del Consiglio.

CAPO I - COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO E OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

ART. 3 - PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. La prima convocazione del Consiglio è disciplinata ai sensi degli art. 40 e 41 del D.lgs 267/2000 e dell'art. 11 dello Statuto comunale.
2. In particolare nella seduta di insediamento il Consiglio provvede, in ordine a:
 - a. convalida degli eletti, compreso il Sindaco, e alle eventuali surroghe;
 - b. ricevere il giuramento del Sindaco con la formula "Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana";
 - c. nomina del Presidente e dei Vice Presidenti;
 - d. comunicazione della composizione della Giunta;
 - e. nomina della Commissione elettorale comunale;
 - f. costituzione dei Gruppi consiliari
 - g. altri eventuali argomenti ascritti all'ordine del giorno.

CAPO II - ORGANI DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 4 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale e ne è l'oratore ufficiale.
2. Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio, l'equilibrio tra i gruppi, ed è garante dei diritti dei Consiglieri.
3. Ai sensi del precedente articolo, il Presidente del Consiglio è eletto, unitamente a due Vice Presidenti, a maggioranza assoluta dei Consiglieri nella prima seduta del Consiglio.
4. Il Presidente e i Vice Presidenti durano in carica fino al termine della consiliatura o fino alla loro decadenza per effetto di revoca, per dimissioni o per impedimento.

ART. 5 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Spettano al Presidente:

- a. la rappresentanza del Consiglio
- b. la fissazione della data delle riunioni del Consiglio, la sua convocazione e la direzione dei lavori;
- c. l'iscrizione all'ordine del giorno degli argomenti da trattare;
- d. l'informazione preventiva ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
- e. la presidenza di tutte le sedute del Consiglio Comunale successive alla prima;
- f. la proclamazione della volontà consiliare;
- g. la sottoscrizione, insieme al Segretario, delle deliberazioni consiliari e dei verbali della Conferenza dei Capigruppo;
- h. i poteri di polizia nelle adunanze consiliari;
- i. la presidenza dell'Ufficio di Presidenza;
- j. la convocazione, la presidenza e la direzione dei lavori della Conferenza dei Capigruppo;
- k. l'attivazione delle Commissioni consiliari, il loro coordinamento e la vigilanza sul loro regolare funzionamento;
- l. la Presidenza e la direzione dei lavori della conferenza dei presidenti delle commissioni consiliari;
- m. l'attivazione degli organi di partecipazione secondo i rispettivi regolamenti;
- n. la notifica agli enti interessati delle nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla Legge;
- o. la sovrintendenza al funzionamento degli uffici di supporto del Consiglio e delle sue Commissioni;
- p. la convocazione del Consiglio di sua iniziativa e con suo provvedimento per trattare argomenti inerenti alle funzioni di indirizzo e di controllo e per deliberare sugli oggetti di esclusiva competenza del Consiglio stesso;
- q. l'autorizzazione ai consiglieri comunali all'effettuazione di missioni fuori del capoluogo del Comune, in ragione del loro mandato;
- r. tutte le altre funzioni previste dal presente Regolamento.

2. Il Presidente dispone della sala del Consiglio Comunale anche quando in essa non si svolgono le riunioni del Consiglio, nel rispetto di un disciplinare predisposto d'intesa con il Sindaco.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente i poteri spettano al Primo Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, all'altro Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi i Vicepresidenti, la presidenza della seduta è assunta dal Consigliere anziano come definito dall'art. 40 del Dlgs 267/2000.

ART. 6 - AUTONOMIA FINANZIARIA DEL CONSIGLIO E ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio si avvale, per l'espletamento delle proprie funzioni, del personale attribuito allo specifico servizio.

2. In sede di deliberazione di bilancio di previsione annuale verrà stabilita, con apposito atto consiliare, l'entità delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento del Consiglio comunale in attuazione di quanto previsto dall'articolo 38 comma 3, del Dlgs 267/2000.

3. Rientrano in queste risorse, tra l'altro

- il rimborso delle spese dei Consiglieri
- le spese di Rappresentanza del Consiglio
- tutte quelle necessarie a garantire un ordinato svolgimento dei lavori del Consiglio stesso.

4. Il Sindaco o il Presidente del Consiglio autorizzano i Consiglieri comunali che, in ragione del proprio mandato, si rechino fuori dal territorio del Comune in missione.

5. Il Presidente del Consiglio può recarsi in missione senza autorizzazione preventiva, e ha diritto al rimborso spese sulla base della presentazione di una dichiarazione sulla durata e finalità della missione, corredata da documentazione spese.

ART. 7 - CESSAZIONE DALLA CARICA DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente del Consiglio o i Vice Presidenti del Consiglio possono essere revocati dal Consiglio per gravi motivi connessi all'esercizio delle loro funzioni.
2. La procedura di revoca è promossa da almeno la maggioranza dei consiglieri comunali o più capogruppo rappresentanti la maggioranza dei consiglieri comunali e deve contenere la dettagliata esposizione dei motivi che la supportano. Il Consiglio comunale, sotto la presidenza del Consigliere anziano ove la suddetta proposta riguardi il Presidente, uno o entrambi i Vice Presidenti, o sia stata sottoscritta anche dal Vice Presidente, esamina la proposta e decide in merito alla presa in considerazione della stessa con votazione segreta ed a maggioranza dei Consiglieri assegnati.
3. Quando la procedura non è ammessa, il Consiglio ne dispone l'archiviazione.
4. Quando la procedura è ammessa, il Presidente della seduta invita l'interessato o gli interessati a presentare le proprie controdeduzioni, entro venti giorni. Trascorso tale termine, il Consiglio comunale delibera sulla proposta di revoca e sulle controdeduzioni dell'interessato con votazione segreta ed a maggioranza di due terzi dei Consiglieri assegnati. Se la proposta non viene approvata, il Consiglio dispone l'archiviazione degli atti. Quando la proposta è approvata, il Consiglio dichiara l'immediata cessazione dell'interessato o degli interessati dalla carica, ed avvia le procedure di elezione dei nuovi organi.
5. La revoca del Presidente determina la cessazione dalla carica anche dei Vice Presidenti. In tal caso il Consigliere anziano mantiene la Presidenza della seduta sino all'elezione del nuovo Presidente.
6. Ove il Presidente, uno o entrambi i Vice Presidenti cessino dalla carica per dimissioni od altro motivo diverso da quello della revoca, il Consiglio avvia le procedure per la loro sostituzione entro venti giorni.
7. La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di capo di un gruppo consiliare, ad eccezione del caso in cui il Presidente sia diventato capo di un gruppo a seguito della fuoriuscita dal gruppo di tutti gli altri componenti.

CAPO III - GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

SEZIONE I - GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

ART. 8 ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

1. I gruppi consiliari riuniscono i Consiglieri eletti nella medesima lista.
2. Se una lista concorrente alle elezioni abbia conseguito un solo seggio in consiglio, il Consigliere eletto in tale lista viene considerato "gruppo" a tutti gli effetti. In ogni altra ipotesi i gruppi consiliari sono costituiti da almeno due Consiglieri.
3. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo già costituito diverso da quello della lista in cui è stato eletto, ne dà comunicazione scritta al Presidente, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Capogruppo del gruppo a cui intende aderire.
4. Nell'ipotesi in cui due o più Consiglieri intendano costituire un nuovo gruppo consiliare, tale gruppo deve aderire ad un partito politico presente nel Parlamento nazionale.
5. I Consiglieri appartenenti a liste con un solo candidato eletto o i Consiglieri receduti da gruppi consiliari diversi possono in ogni caso riunirsi in un "gruppo misto".

ART. 9 - COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

1. I gruppi corrispondenti a liste elettorali eleggono entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti il capogruppo ed il vice capogruppo, con funzioni supplenti in caso di assenza del capogruppo, dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio e alla Conferenza dei Capigruppo. Qualora il capogruppo non venga eletto o non ne venga comunicata l'elezione, è capogruppo il Consigliere anziano.
2. I gruppi di cui all'articolo precedente sono costituiti dal momento in cui è pervenuta all'Ufficio di Presidenza la comunicazione scritta dei Consiglieri aderenti e la indicazione del capogruppo da essi eletto.
3. La carica di Capogruppo del gruppo misto è assegnata a rotazione semestrale a ogni componente, salva diversa unanime decisione da parte del gruppo stesso.
4. Il Presidente del Consiglio comunale, nella prima seduta utile, informa l'Assemblea della avvenuta costituzione dei gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.

ART. 10 - FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI

1. I gruppi dispongono, presso il Palazzo Comunale, dei locali, delle attrezzature e dei servizi necessari all'esercizio delle loro funzioni. Gli atti destinati ai gruppi e la corrispondenza epistolare loro indirizzata sono notificati o consegnati presso tale sede.
2. È istituito nel bilancio comunale un apposito capitolo per le spese di funzionamento dei Gruppi Consiliari. Con la stessa deliberazione di approvazione del bilancio viene determinato il piano di riparto del fondo così stanziato tra i Gruppi Consiliari, il quale sarà ripartito :
 - per un 40 % in quota uguale tra tutti i Gruppi
 - per il restante 60% in proporzione alla consistenza numerica del Gruppo.
3. Nel caso di formazione di nuovi gruppi consiliari, il fondo così come sopra costituito, verrà ulteriormente ripartito, senza costi aggiuntivi per il bilancio comunale. Il Capogruppo autorizza le spese ritenute necessarie per il funzionamento del gruppo e mensilmente presenterà al Servizio Economato richiesta di rimborso, opportunamente documentata, come disposto al successivo comma 4, fino alla concorrenza della quota assegnata risultante dalla ripartizione.
4. Il fondo è gestito dal Servizio Economato secondo il vigente regolamento e può essere utilizzato per tutte le spese inerenti il funzionamento e l'attività dei singoli Gruppi opportunamente documentate con fatture, ricevute fiscali e note spese intestate al Comune di San Benedetto del Tronto ed autorizzate dal capogruppo.
5. Ai Capigruppo è fatto carico di rendicontazione delle somme assegnate corredate da regolare documentazione.

ART. 11 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO: COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. La Conferenza dei Capigruppo del Consiglio è composta dal Presidente, dal Vice Presidente del Consiglio, nonché dai capi dei gruppi consiliari nominati ai sensi degli articoli precedenti.
2. La Conferenza dei Capigruppo è presieduta dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente anziano. Ove anche quest'ultimo sia impedito, sarà presieduta dall'altro Vice Presidente.
3. Ove la Conferenza dei Capigruppo debba assumere delle deliberazioni, i Vice Presidenti votano solo ove siano loro ad averne assunto la presidenza o allorché rappresentino un gruppo in qualità di capogruppo.
4. Le deliberazioni della Commissione Conferenza dei Capigruppo del Consiglio si intendono adottate se sono state approvate da un numero di capigruppo che rappresentano la maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
5. Ai lavori della Commissione Conferenza dei Capigruppo è di norma invitato, senza diritto di voto, il Sindaco o un suo delegato.

ART. 12 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO: COMPITI

1. Spetta alla Conferenza dei Capigruppo:
 - a. deliberare sulla programmazione dei lavori consiliari;
 - b. designare i Consiglieri che rappresentano i gruppi nelle commissioni consiliari secondo le modalità e i criteri di cui all'art 14 comma 2, e negli altri casi previsti dalle norme;
 - c. esprimere parere su ogni altra questione proposta dal Presidente relativa al funzionamento e ai lavori del Consiglio;
 - d. svolgere ogni altra funzione prevista dallo Statuto, dal presente regolamento e dagli altri regolamenti comunali.
2. Le decisioni della Conferenza dei Capigruppo sono comunicate dal Presidente al Consiglio comunale.

SEZIONE II - COMMISSIONI COMUNALI PERMANENTI

ART. 13 - COMPETENZA PER MATERIA

1. Le Commissioni permanenti hanno competenza per tutte le attività dell'Amministrazione comunale, delle Aziende speciali e Istituzioni, delle Società a partecipazione comunale e delle gestioni in economia e in concessione.
2. Se una proposta di parere, di deliberazione o di studio riguarda materie non contemplate espressamente nella deliberazione istitutiva delle Commissioni, il Sindaco ne deferisce l'esame alla Commissione che reputa prevalentemente competente o promuove la riunione congiunta di più Commissioni.
3. In ogni caso una delle Commissioni Consiliari dovrà prevedere tra le proprie competenze quella delle pari opportunità

ART. 14 - NOMINA E COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Il Consiglio comunale procede, entro 60 giorni dalla approvazione del documento programmatico di cui al successivo art.18, alla istituzione delle Commissioni permanenti, che restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio, determinando per ciascuna:
 - a. il numero dei componenti;
 - b. le materie di competenza.
2. Sulla base del numero complessivo di membri stabilito dal Consiglio per ciascuna Commissione, la Conferenza dei Capigruppo, su proposta dei Capigruppo, nomina i Consiglieri incaricati di farne parte, scelti in proporzione all'entità di ciascun gruppo ed assicurando in ogni caso la presenza di almeno un Consigliere per gruppo. In ogni caso, il numero dei componenti delle singole Commissioni, compreso il Presidente, deve essere tale da non alterare il rapporto numerico esistente nel Consiglio tra maggioranza e minoranza.
3. Ogni Consigliere può far parte contemporaneamente di più Commissioni consiliari.
4. Tutti i Consiglieri possono partecipare, alle sedute delle Commissioni, senza prendere parte alle votazioni e senza diritto a gettoni di presenza.
5. Il Sindaco, l'Assessore delegato e il Presidente del Consiglio possono sempre intervenire alle sedute delle Commissioni. Gli Assessori partecipano ogni qualvolta si tratti di materia inerente al settore cui sono preposti.
6. I Consiglieri componenti la Commissione possono delegare ad altri Consiglieri appartenenti allo stesso gruppo di sostituirli, in una specifica riunione. Dell'avvenuta sostituzione è fatta menzione nel processo verbale.
7. Le Commissioni possono istituire nel proprio interno e nell'ambito delle rispettive competenze, gruppi di lavoro o proprie sottocommissioni per l'esame di determinati argomenti.

ART. 15 - SOSTITUZIONI

1. I Consiglieri che entrano a far parte della Giunta sono sostituiti nella propria Commissione da altri Consiglieri del medesimo gruppo. La sostituzione è comunicata dal Capogruppo al Sindaco ed alla Presidenza della Commissione.
2. Ciascun gruppo può sostituire i propri rappresentanti nelle Commissioni dandone comunicazione al Presidente del Consiglio comunale.
3. Il Consigliere, che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione, può farsi sostituire da altro Consigliere del suo gruppo. Tale sostituzione, disposta dal Capogruppo di appartenenza, è comunicata, prima della seduta, al Presidente della Commissione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle sostituzioni che si rendano necessarie per dimissioni, decadenza od impedimento dei componenti in carica.

Art. 16 - PRESIDENZA E SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni eleggono il Presidente ed il Vice Presidente fra i propri membri, garantendo uno dei due ruoli alla minoranza.
2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
3. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le funzioni di Presidente sono assunte dal Commissario anziano.
4. Alla Segreteria delle Commissioni è assegnato un dipendente del comune, appartenente almeno alla 6^a qualifica funzionale, designato dal Segretario Generale.

ART. 17 - COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Il Presidente del Consiglio, o il Vice Presidente, all'uopo delegato, entro trenta giorni dalla designazione effettuata dalla Conferenza dei Capigruppo di cui all'articolo 14 comma 2 convoca e presiede la prima riunione di ciascuna Commissione permanente al solo fine di insediarla e di consentire la elezione del suo Presidente e Vice Presidente.

ART. 18 - PRIMA SEDUTA DELLE COMMISSIONI

1. Nella prima riunione non sono ammesse deleghe e la partecipazione di Consiglieri non componenti la Commissione.
2. Il Presidente del Consiglio, nella prima seduta utile, informa il Consiglio comunale dell'avvenuto insediamento delle Commissioni consiliari, della elezione dei Presidenti e dei Vice Presidenti e di ogni successiva variazione.

ART. 19 - FUNZIONI PREPARATORIE E PRELIMINARI

1. Le Commissioni, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, hanno il compito di:
 - a. supportare, con attività istruttoria, le attività di competenza del Consiglio comunale;
 - b. esprimere, a richiesta del Sindaco, pareri preliminari di natura non vincolante.

ART. 20 - FUNZIONI CONSULTIVE DELLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, hanno il compito di:
 - a. esaminare ed approfondire in sede referente proposte di deliberazioni e questioni di interesse cittadino loro deferite dal Consiglio comunale o dal Sindaco;
 - b. esprimere di propria iniziativa un parere non vincolante su materie e argomenti che ritengono di par

icolare interesse locale, segnalandoli al Sindaco che deciderà sulle ulteriori procedure per quanto di competenza del Consiglio. Nel caso in cui la Commissione si esprimesse in tal senso, l'oggetto viene iscritto quanto prima all'Ordine del giorno del Consiglio comunale.

ART. 21 - FUNZIONI DI STUDIO E RICERCA

1. La Commissione, su richiesta scritta da parte del Consiglio o del Sindaco, compie studi e ricerche su questioni di interesse comunale che rientrano nella propria competenza, e comunica al Consiglio mediante un documento scritto i suoi risultati, indicando anche, se del caso, i provvedimenti che si rendono necessari od opportuni.
2. Il Presidente, entro tre mesi dalla comunicazione di cui al comma 1, pone all'ordine del giorno la discussione sui risultati degli studi e delle ricerche, che vanno previamente illustrati da un rappresentante della Commissione.
3. Al termine della discussione, il Consiglio adotta una mozione sui risultati degli studi e delle ricerche e, se vi sono proposte di provvedimenti, decide se prenderle o meno in considerazione.

ART. 22 - FUNZIONI DI VERIFICA

1. La Commissione verifica la corrispondenza fra gli indirizzi formulati dal Consiglio e l'attività di Enti ed Organizzazioni a cui partecipa il Comune, nonché verifica il grado di attuazione delle Convenzioni e degli Accordi programmatici.
2. Le proposte di deliberazione sono trasmesse, a cura della Amministrazione comunale, ai Presidenti delle Commissioni competenti, affinché formulino il proprio parere. Tale parere viene inviato alla Segreteria comunale.
3. Le Commissioni esprimono i loro pareri entro il termine concordato, di volta in volta, dal Presidente della Commissione con l'organo richiedente

ART. 23 - POTERI ISTRUTTORI E DI AUDIZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Ogni Commissione, prima di procedere all'esame degli argomenti ad essa conferiti, può fare richiesta al Presidente del Consiglio perché sia sentito il parere di altra Commissione.
2. Le Commissioni inoltre possono, per l'adempimento dei loro compiti, chiedere al Sindaco ed agli Assessori, che sono tenuti a fornirli al più presto, chiarimenti e informazioni o notizie su atti e documenti d'ufficio.
3. Tali richieste di norma devono pervenire agli uffici per il tramite degli Assessori o della Segreteria comunale.
4. La Commissione, in ragione del suo potere di verifica, e nel compiere studi e ricerche, ha il potere di acquisire qualsiasi documento in possesso dell'Amministrazione e di convocare i suoi dirigenti e funzionari, previa comunicazione al Sindaco e previo accordo con l'Assessore competente esclusivamente per quanto riguarda il giorno e l'ora della audizione.
5. Qualora debba conoscere o comunque venga a conoscenza di notizie riservate, le sedute della Commissione in cui vengono conosciute tali notizie non possono essere pubbliche e i Consiglieri sono tenuti alla non diffusione.

ART. 24 - CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Il Presidente della Commissione convoca le riunioni con gli stessi tempi e modalità previsti per la convocazione del Consiglio comunale, salvo casi eccezionali determinati dallo stesso Presidente, e formula il relativo Ordine del giorno.
2. Il Presidente della Commissione, sentito l'Assessore competente per materia, comunica la data di convocazione e l'Ordine del giorno ai membri della Commissione nonché al Sindaco, al Presidente del Consiglio e ai capigruppo.
3. Nel caso in cui non si trovi un accordo sulla data di convocazione e sull'Ordine del giorno, su richiesta del

Presidente della Commissione stessa decide il Sindaco, che riferisce in merito al Consiglio comunale.

4. Il Presidente è tenuto a riunire la Commissione in un termine non superiore a quindici giorni quando lo richieda un quinto dei componenti, inserendo nell'Ordine del giorno le questioni richieste. In caso di omissione, provvede il Presidente del Consiglio.

5. Le commissioni non possono riunirsi nella stessa giornata in cui vi è seduta del Consiglio.

6. Più Commissioni non possono riunirsi nello stesso giorno e nello stesso orario in sedute distinte, salvo casi eccezionali autorizzati dal Presidente del Consiglio comunale.

7. Salvo casi eccezionali determinati dal Presidente del Consiglio, i pareri delle commissioni vanno resi entro trenta giorni. Scaduto il termine, si prescinde dal parere.

ART. 25 - APERTURA DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI

1. Il Presidente, accertata la presenza di almeno la metà dei componenti della Commissione, dichiara aperta e valida la seduta. Nel caso di seconda convocazione la Commissione può validamente operare con la presenza di un quinto dei componenti assegnati.

2. Quando si adottano deliberazioni, il Presidente deve accertare che sia presente almeno la metà dei propri componenti.

3. Qualora il quorum di cui al comma precedente non venga raggiunto, il Presidente mette a verbale tale circostanza indicando gli intervenuti e gli assenti, e contestualmente stabilisce la data della nuova convocazione.

4. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio, l'Assessore delegato e gli Assessori non concorrono alla formazione del numero legale di cui ai commi 1 e 3.

ART. 26 - SVOLGIMENTO DEI LAVORI

1. Per lo svolgimento dei lavori, si applicano alle Commissioni le disposizioni del presente Regolamento relative allo svolgimento dei lavori del Consiglio.

2. Il Sindaco, il Vice Sindaco, gli Assessori e il Presidente del Consiglio possono partecipare senza diritto di voto ai lavori delle Commissioni. Gli Assessori competenti nonché i dirigenti o loro delegati, se richiesti dalla Commissione, hanno l'obbligo di partecipare ai suoi lavori relazionando sugli argomenti iscritti all'Ordine del giorno.

3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori, senza diritto di voto, i rappresentanti di Associazioni, Enti e Organizzazioni interessate, e qualsiasi altra persona che le Commissioni stesse ritengano possa offrire contributi utili.

4. Le persone, invitate dalla Commissione per essere sentite sui singoli argomenti all'Ordine del giorno, prenderanno, dopo l'audizione, posto nello spazio riservato al pubblico.

5. Il Presidente del Consiglio o, su sua delega, il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio sull'andamento dei lavori delle Commissioni e dà notizia dei pareri espressi. Su tali comunicazioni non si apre la discussione.

ART. 27 - VERBALE DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI

1. I verbali, redatti dal dipendente di cui all'art. 16 comma 4, contengono le decisioni relative ad ogni punto trattato all'Ordine del giorno, dettate dal Presidente a conclusione di ogni argomento discusso, nonché le opinioni e le dichiarazioni delle quali venga espressamente richiesta la verbalizzazione dai Consiglieri che le hanno rese.

2. Su richiesta di almeno un terzo dei componenti della Commissione presenti alla seduta, il Presidente dispone la redazione integrale del verbale.

3. Il verbale è approvato nella seduta successiva.

4. Una sintesi del verbale contenente le presenze e, in forma schematica, gli orientamenti assunti, viene redatto dal Segretario della Commissione e inoltrato all'Ufficio della Segreteria Generale entro il giorno successivo a quello della seduta.

5. Il Segretario della Commissione invia copia del verbale al Sindaco, al Presidente del Consiglio, ai Capigruppo consiliari, ai componenti della Commissione, agli Assessori competenti per materia e al Segretario Generale

ART. 28 - PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE

1. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi il caso di cui all'art. 23 comma 5, e i casi previsti dall'art. 95 del presente Regolamento per le sedute del Consiglio comunale.

2. Salvo il caso di convocazione per motivi di urgenza, l'avviso di convocazione delle commissioni viene pubblicato, con congruo preavviso sull'Albo pretorio. Altre forme di pubblicizzazione potranno essere proposte dal Presidente della Commissione.

ART. 29 - DISCUSSIONE IN CONSIGLIO

1. Le relazioni delle Commissioni permanenti sostituiscono in aula consiliare la discussione generale da parte del Consiglio.

2. Qualora un Consigliere chieda che si proceda alla discussione si applicano le disposizioni del successivo art. 105.

SEZIONE III - COMMISSIONI SPECIALI E DI INDAGINE

ART. 30 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI SPECIALI E DI INDAGINE

1. Per quanto concerne la composizione ed il funzionamento delle Commissioni di cui alla presente Sezione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui alla Sezione precedente.

ART. 31 - DISCIPLINA DELLE COMMISSIONI SPECIALI E DI INDAGINE

1. Il Consiglio, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri membri, può costituire Commissioni d'indagine sull'attività dell'Amministrazione comunale e di Aziende, Istituzioni ed Enti e Organizzazioni dipendenti.

2. La Commissione, oltre ai poteri delle Commissioni permanenti, può compiere ispezioni sui luoghi e sulle cose, può acquisire documenti detenuti dall'Amministrazione e da Aziende, Istituzioni ed Enti e Organizzazioni dipendenti, ha il potere di sentire tutti i dipendenti dell'Amministrazione comunale e delle Aziende, Istituzioni, Enti e Organizzazioni dipendenti, i quali tutti hanno l'obbligo di rispondere.

3. La Commissione d'indagine termina i suoi lavori con una relazione scritta sui fatti accertati, nella quale può eventualmente suggerire l'adozione di misure opportune. La relazione viene distribuita a tutti i Consiglieri e posta in discussione entro il termine massimo di un mese dal suo invio al Presidente del Consiglio.

TITOLO III - I CONSIGLIERI

CAPO I - DIRITTI DEI CONSIGLIERI

SEZIONE I - NORME GENERALI

ART. 32 STATUS DI CONSIGLIERE

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà di azione, di espressione e di voto.

SEZIONE II - DIRITTI DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO

ART. 33 - DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del loro mandato, nonché di accedere agli atti e documenti in possesso dell'Amministrazione e delle Aziende, Enti, Istituzioni ed Organizzazioni dipendenti.
2. La Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed il Bollettino Ufficiale della Regione sono quotidianamente messi a disposizione dei Consiglieri comunali, i quali possono chiedere di prendere in visione anche delle pubblicazioni periodiche possedute dall'archivio e dagli uffici.

ART. 34 - DIRITTO DI ACCESSO

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di:
 - a. prendere visione di atti e documenti di archivio, dei provvedimenti adottati dagli organi elettivi del Comune e degli atti preparatori in essi richiamati;
 - b. ottenere copia dei medesimi atti e provvedimenti.
2. I Consiglieri hanno anche facoltà di accedere direttamente alle informazioni ed alle copie degli atti disponibili tramite strumenti informatici.
3. I diritti di cui al primo e al secondo comma spettano anche ai delegati speciali ai quali il Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 48 comma 1 del presente Regolamento, abbia conferito incarico di riferire sopra determinati oggetti.

ART. 35 - DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI IN CARICA NEI PRECEDENTI MANDATI

1. I Consiglieri comunali in carica nel corso di precedenti mandati hanno diritto di ottenere informazione ed estrarre copia degli atti e provvedimenti adottati con la loro partecipazione quando, in ordine a tali atti e provvedimenti, sorgano questioni che coinvolgano la loro responsabilità amministrativa, civile o penale.

ART. 36 - VISIONE E COPIA DEGLI ATTI

1. Il Consigliere comunale per ottenere documenti in visione deve farne richiesta al dirigente competente, dando indicazione degli estremi dell'atto.
2. Il dirigente dispone immediatamente la visione degli atti e dei documenti.
3. In caso di oggettive difficoltà relative al reperimento degli atti e dei documenti, il dirigente, con atto motivato, fissa il termine ultimo in cui il documento sarà reso disponibile. Tale termine non potrà in ogni caso superare i 15 giorni.
4. Il Consigliere ha diritto di ottenere gratuitamente copia dei documenti richiesti in visione.
5. La richiesta può essere fatta nel corso della visione dei documenti, oppure con domanda scritta alla Segreteria Generale, nella quale devono essere indicati gli estremi del documento.

6. Il rilascio delle copie avviene nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre sette giorni dalla richiesta.
7. Ove il documento richiesto sia precluso all'accesso per espressa disposizione di legge la richiesta di accesso dovrà essere respinta con atto scritto motivato.

SEZIONE III - DIRITTI DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

ART. 37 - DIRITTI DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri, in ordine all'attività dell'assemblea, hanno diritto di:
 - a. presentare al Consiglio proposte relative a oggetti di competenza del Consiglio stesso, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge e allo Statuto;
 - b. esercitare gli altri diritti previsti dalla legge, dallo Statuto, dal presente regolamento e dagli altri regolamenti comunali.
2. Le proposte dei singoli Consiglieri non sono ammissibili se non presentano i requisiti richiesti per le deliberazioni consiliari. La inammissibilità è dichiarata dal Presidente del Consiglio. In caso di contestazione decide il Consiglio, sentito il Segretario Generale.
3. In ordine ad ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio, i Consiglieri hanno diritto di:
 - a. chiedere la trattazione urgente, proponendo una inversione dell'Ordine del giorno;
 - b. proporre la questione pregiudiziale o la sospensiva;
 - c. presentare emendamenti ed Ordini del giorno;
 - d. presentare interrogazioni e mozioni.
4. E' consentito ai Consiglieri di svolgere, previa autorizzazione del Presidente, nel corso delle sedute, ogni attività intesa ad agevolare il corretto e sollecito andamento dei lavori.

ART. 38 - ORDINE DEL GIORNO

1. Gli ordini del giorno presentati dai Consiglieri comunali devono essere trattati entro due mesi dalla iscrizione ai lavori del Consiglio comunale. Essi decadono, in caso di mancata trattazione, a seguito di tre successivi rinvii dovuti a cause imputabili al proponente.
2. Gli Ordini del giorno approvati dal Consiglio sono trasmessi, a cura della Segreteria Generale, al Sindaco o al Presidente del Consiglio per quanto di competenza, nonché ai Presidenti delle Commissioni consiliari di riferimento per materia.
3. Periodicamente le Commissioni consiliari competenti procedono alla verifica dello stato di attuazione degli Ordini del giorno, d'intesa con il Sindaco o con gli Assessori competenti.

ART. 39 - DIRITTO DI PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

1. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni su argomenti uguali, analoghi o connessi possono essere svolte contemporaneamente.
3. I Consiglieri non possono svolgere nella stessa seduta più di due interpellanze o mozioni.
4. Alla trattazione delle interpellanze e delle interrogazioni non può essere dedicata più di un'ora.

ART. 40 - PRIMO FIRMATARIO E SUA SOSTITUZIONE

1. Ogni Consigliere può firmare interrogazioni, interpellanze e mozioni presentate da altri, ma come interrogante, interpellante e proponente è considerato, ad ogni effetto, il primo firmatario. Tuttavia, ove questi non si trovi presente per la discussione o vi rinunci, può essere sostituito da altro dei firmatari.

ART. 41 INTERROGAZIONE

1. L'interrogazione consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta, di conoscere:
 - a. se qualche fatto sia vero;
 - b. se dello stesso sia pervenuta alcuna informazione e se, nel caso che sia esatta, risultino adottati o stiano per adottarsi provvedimenti in proposito;
 - c. se si intenda informare il Consiglio dei fatti o documenti necessari per la trattazione di un argomento o dare informazioni o spiegazioni in merito a specifiche attività del Comune.
2. Le interrogazioni sono iscritte all'Ordine del giorno secondo l'ordine di presentazione, nella prima seduta successiva. Le interrogazioni che non riescano ad essere svolte nella seduta per cui erano previste, vengono iscritte d'ufficio alla seduta immediatamente successiva, rispettando sempre l'ordine di presentazione.
3. Il Consigliere ha facoltà di illustrare le interrogazioni per un tempo non superiore ai 5 minuti. Qualora l'interrogante sia assente, all'interrogazione il Presidente può decidere di dare risposta scritta. Qualora essa sia sottoscritta da più Consiglieri ed uno di essi sia presente, la risposta viene comunque data.
4. L'interrogante può chiedere che gli venga risposto per iscritto o oralmente. Qualora non lo specifichi, si intende che la interrogazione è a risposta orale.
5. Se la risposta è orale, l'interrogazione è posta all'Ordine del giorno della prima seduta consiliare. In tale seduta le dichiarazioni del Sindaco o dell'Assessore competente non possono superare i 5 minuti e potranno dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia soddisfatto o meno. All'interrogante è dato per la replica un tempo di non oltre 3 minuti.
6. Eventuali interrogazioni orali urgenti, da presentarsi prima dell'inizio della seduta consiliare, vanno comunicate al Presidente, che decide sull'urgenza o meno delle stesse. Lo svolgimento delle singole interrogazioni orali ed urgenti non può comunque superare il tempo di 5 minuti.
7. Se la risposta è scritta, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni essa:
 - a. viene redatta dal Sindaco o dall'Assessore competente per materia;
 - b. è depositata in copia presso la Segreteria Generale;
 - c. è trasmessa, alla Presidenza del Consiglio comunale che ne dà comunicazione all'interrogante e al Consiglio stesso.
8. Qualora il termine anzidetto non venga osservato, l'interrogazione, sulla base di una richiesta scritta dell'interrogante, sarà trattata in aula nella prima seduta consiliare immediatamente successiva, salvo che l'interrogante non ne chieda la discussione nella competente Commissione consiliare.
9. Qualora l'interrogazione superi nei tempi i 60 minuti concessi per la trattazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni o l'interrogante si dichiari insoddisfatto o ritenga che la questione attenga alle funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo, l'interrogante può richiederne la trattazione, nel corso delle sessioni di question time, con le modalità prescritte all'art. 89 del presente Regolamento.

ART. 42 - INTERPELLANZA

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere:
 - a. i motivi della condotta dell'amministrazione;
 - b. i suoi intendimenti su un determinato argomento;
 - c. notizie utili allo svolgimento delle funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Consiglio comunale e delle altre competenze ad esso attribuite dalle Leggi e dallo Statuto.
2. L'interpellanza presentata da più Consiglieri viene svolta dal primo firmatario o, in caso di sua assenza o di rinuncia, da uno degli altri firmatari.
3. Alle interpellanze viene data risposta dal Sindaco o dagli Assessori delegati per materia eventualmente nel corso delle sessioni di question time di cui al successivo art. 89 in caso si ecceda il tempo totale di 60 minuti concesso per la trattazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni. La trattazione delle interpellanze deve avvenire di norma nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione. E' facoltà dell'interpellante chiedere che, in alternativa alla trattazione in Consiglio, all'interpellanza venga data risposta scritta entro quindici giorni dalla presentazione.

4. Il Consigliere ha facoltà di illustrare le interpellanze per un tempo non superiore ai 5 minuti. Qualora l'interpellante sia assente, all'interpellanza viene data risposta scritta entro quindici giorni dalla seduta in cui è stata posta in trattazione. Qualora essa sia sottoscritta da più Consiglieri ed uno di essi sia presente, la risposta viene comunque data.

5. Il Sindaco o l'Assessore rispondono all'interpellanza in un tempo di norma non superiore ai 7 minuti.

6. L'interpellante parla, dopo avere ottenuto la risposta, per dichiarare se sia o no soddisfatto, per un tempo non superiore a 5 minuti.

7. Ove l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sull'oggetto dell'interpellanza, può presentare una mozione che sarà iscritta all'Ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio.

ART. 43 - MOZIONE

1. La mozione consiste:

- a. in un documento mediante il quale il Consiglio impegna politicamente la Giunta ad adottare determinati provvedimenti o ad attenersi a determinati criteri o a perseguire determinati fini ed obiettivi o ad attuare determinati programmi;
- b. in un documento politico mediante il quale il Consiglio esprime un giudizio su atti, comportamenti e attività della Giunta, dell'Amministrazione e delle Organizzazioni dipendenti, senza che ciò comporti l'obbligo di dimissioni del Sindaco e della Giunta in caso di voto sfavorevole, fatto salvo il regime speciale per la mozione di sfiducia;
- c. in un documento mediante il quale il Consiglio esprime giudizi, o fa voti, o manifesta sentimenti in nome della comunità.

2. Le mozioni vengono iscritte all'Ordine del giorno della seduta successiva alla loro presentazione e svolte secondo l'ordine della loro presentazione. Le mozioni sono discusse dopo ogni altro punto all'Ordine del giorno.

3. Alle mozioni si applicano le disposizioni degli articoli relativi alla discussione, votazione e proclamazione delle deliberazioni di cui al Titolo IV , Capo IV , Sezioni II, III, IV e V del presente Regolamento.

4. Su ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che saranno discussi e votati secondo le norme richiamate nel precedente comma.

5. Ogni Consigliere può intervenire nella discussione di una mozione e presentare sullo stesso oggetto un Ordine del giorno. Nel caso in cui in Consiglio sia unico il tempo concesso è raddoppiato.

6. Qualora siano state presentate interrogazioni ed interpellanze su questioni ed oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni, si svolge un'unica discussione, nel corso della quale agli interpellanti è concesso illustrare la loro interpellanza subito dopo che i proponenti la mozione abbiano illustrato la loro proposta.

7. Qualora, nel corso della discussione della mozione, vengano proposte modificazioni, esse dovranno essere sottoscritte da tutti i suoi originali sottoscrittori.

ART. 44 - DICHIARAZIONE E PROCEDURE DI URGENZA DELLE MOZIONI E INTERPELLANZE

1. I Consiglieri possono chiedere che la propria mozione o la propria interpellanza sia riconosciuta urgente.

2. Sulle richieste decide il Presidente, sentiti i Capigruppo.

3. Della decisione è data notizia al Consiglio dal Presidente nella prima seduta consiliare successiva alla presentazione della richiesta, fissando la data della discussione.

ART. 45 - RITIRO DELLE INTERPELLANZE E MOZIONI

1. Le interrogazioni e le mozioni possono essere ritirate in ogni momento, con una dichiarazione di tutti i firmatari, determinando o il loro non svolgimento o la cessazione dello svolgimento in corso.

2. Le interrogazioni e le mozioni si intendono rinviate alla seduta successiva se nessuno dei rispettivi firmatari è presente all'inizio del loro svolgimento.

SEZIONE IV - ALTRI DIRITTI

ART. 46 - FATTO PERSONALE

1. Il fatto personale sussiste quando un Consigliere venga accusato di comportamento scorretto o illegittimo e quando gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisare in che cosa esso consista.
3. Il Presidente decide, salvo opposizione, sull'ammissibilità della richiesta.
4. Se la decisione del Presidente non è accettata dal Consigliere richiedente, decide il Consiglio per alzata di mano, senza discussione.
5. Nel caso in cui il Presidente o il Consiglio ritenga che sussista il fatto personale, il Consigliere può chiarire gli aspetti che lo riguardano per non più di 3 minuti.
6. Qualora il Consigliere lamenti una lesione della sua onorabilità, può chiedere, con l'intervento di cui al comma 5, la costituzione di un Comitato composto da tre Consiglieri che giudichi sulla verità dei fatti che gli sono stati attribuiti, lesivi della onorabilità.
7. Il Consiglio, senza discussione, decide seduta stante, con votazione segreta, la costituzione del Comitato; qualora il Consiglio abbia deliberato la costituzione, il Presidente nomina i suoi componenti, sentita la Commissione Conferenza dei Capigruppo.

ART. 47 - DOMANDE D'ATTUALITÀ

1. Ciascun Consigliere può formulare domande d'attualità, ovvero domande indirizzate al Sindaco, su fatti recenti accaduti in un momento successivo alla convocazione dell'ultima seduta di question time e che interessano l'Amministrazione comunale.
2. Le domande d'attualità sono formulate per iscritto, e consegnate al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco entro le ore dodici del giorno antecedente la seduta di question time, fatta salva la possibilità di deroghe dovute a cause eccezionali riconosciute dall'Ufficio di Presidenza.
3. Il Consigliere ha facoltà di illustrare le domande d'attualità per un tempo non superiore a 3 minuti.
4. Alle domande d'attualità viene data risposta con le modalità previste per le interrogazioni e prima della trattazione delle interpellanze.

ART. 48 - INCARICHI PARTICOLARI A CONSIGLIERI

1. Il Consiglio, su proposta della Commissione Conferenza dei Capigruppo, può incaricare un Consigliere, escluso ogni potere decisionale, di compiere studi e indagini su oggetti particolari.
2. La delibera con la quale si conferisce l'incarico di cui al comma 1, individua i mezzi necessari per svolgere tali compiti.

ART. 49 - ASPETTATIVE, PERMESSI ED INDENNITÀ SPETTANTI AI CONSIGLIERI

1. Il Consiglio comunale conforma le proprie deliberazioni in ordine alle aspettative, permessi ed indennità spettanti ai Consiglieri, alle disposizioni delle Leggi e Regolamenti.
2. Il Presidente, affinché tutti i Consiglieri possano esercitare effettivamente il mandato, stabilisce il giorno e le ore delle convocazioni del Consiglio tenendo in considerazione le indicazioni che al detto fine gli saranno pervenute dai Capigruppo.
3. La deliberazione, con la quale il Consiglio stabilisce la misura delle indennità previste dalla legge deve essere adottata contestualmente al bilancio preventivo

ART. 50 - ASSISTENZA AI CONSIGLIERI LAVORATORI E MILITARI

1. Il Consiglio accoglie le domande dei Consiglieri, lavoratori dipendenti, dirette ad ottemperare l'assistenza legale in tutte le competenti sedi per far valere il loro diritto di intrasferibilità durante l'esercizio del mandato consiliare.
2. Il Consiglio richiederà, con apposita deliberazione, i provvedimenti della competente autorità militare per destinare i Consiglieri comunali militari di leva o richiamati alle armi ad una sede che consenta loro l'espletamento delle loro funzioni e/o per avere a disposizione il tempo che si renda a ciò necessario

ART. 51 - PATROCINIO LEGALE

1. L'Amministrazione in caso di definitivo proscioglimento dei Consiglieri comunali che si trovino implicati, in conseguenza di fatti o di atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile e penale o sottoposti al giudizio della Corte dei conti, assicura il rimborso delle spese legali sostenute.
2. Le note dei compensi presentati dai professionisti che hanno assistito i Consiglieri, possono essere sottoposte al visto dell'Ordine di appartenenza dei professionisti stessi.

CAPO II - DOVERI

SEZIONE I - NORME GENERALI

ART. 52 - NORME DI PRINCIPIO

1. I Consiglieri comunali adempiono a tutti gli obblighi previsti dalle Leggi, dallo Statuto, dal presente Regolamento e dagli altri Regolamenti comunali.
2. Il presente regolamento obbliga i singoli Consiglieri dal momento della loro entrata in carica, allo scopo di assicurare un corretto svolgimento delle sedute consiliari ed il pieno e responsabile esercizio delle loro attribuzioni.

SEZIONE II - SEGRETO, ASTENSIONE

ART. 53 - OBBLIGO DEL SEGRETO

1. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti attuativi.
2. Il segreto va mantenuto relativamente allo svolgimento delle sedute segrete.

ART. 54 - OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. I Consiglieri devono astenersi:
 - a. dal prendere parte alle deliberazioni nei casi previsti dall'art. 78 del Dlgs 267/2000
 - b. dal partecipare ad organi collegiali quando versino nelle condizioni di cui all'art. 51 del codice di procedura civile
 - c. nei casi di cui all'art. 119 del presente Regolamento.
2. Nei casi di cui al comma precedente, lett. a) e b), immediatamente prima dell'inizio della trattazione dell'oggetto, i Consiglieri si allontanano dall'aula, avvertendone il Segretario Generale per la registrazione a verbale e non sono computati.

SEZIONE III - ALTRI DOVERI

ART. 55 - OBBLIGO DEI CONSIGLIERI DI INTERVENIRE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO

1. E' dovere dei Consiglieri regolarmente convocati di intervenire alle sedute del Consiglio o di giustificare le assenze per iscritto con apposita comunicazione da inviare al Presidente o al Segretario generale.
2. La giustificazione dell'assenza va fatta pervenire al Presidente entro quarantotto ore dalla riunione alla quale il Consigliere non riuscirà partecipare.
3. Ove sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità delle giustificazioni addotte dal Consigliere assente, il Presidente gliela contesta per iscritto. Il Consigliere può controdedurre entro dieci giorni dalla comunicazione. In tal caso, se il Presidente non ritiene valide le controdeduzioni, rimette la questione al Consiglio che decide con voto segreto.
4. Il Presidente, ogni tre mesi, comunica al Consiglio, i nomi degli assenti non giustificati e il numero delle assenze non giustificate o la cui giustificazione non è stata ritenuta valida.
5. Il Consiglio dichiara la decadenza dei Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificati motivi.
6. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Consiglio decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione giudiziale della proposta di decadenza all'interessato.

ART. 56 - PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

1. I candidati alla carica di Sindaco e di Consigliere, devono, entro tre mesi dalla proclamazione dei risultati elettorali, depositare presso la Segreteria Generale, con l'apposizione della formula "Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero", una dichiarazione resa ai sensi della legge n. 81/1993, sul rendiconto delle spese sostenute durante la campagna elettorale.
2. In casi di inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, il Presidente diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni.

CAPO III - IL CONSIGLIERE AGGIUNTO PER L'IMMIGRAZIONE

ART. 57 - FINALITÀ'

1. E' istituito il "Consigliere Aggiunto per l'Immigrazione" nel Consiglio Comunale, in rappresentanza delle cittadine e dei cittadini immigrati non appartenenti ad uno Stato dell'Unione Europea ed apolidi che risiedono legalmente nel territorio comunale nel rispetto di quanto previsto dal seguente Capo.
2. Il Consigliere Aggiunto è eletto a suffragio universale con voto libero e segreto dai cittadini stranieri maggiorenni che provengono da Stati non appartenenti all'Unione Europea o apolidi.
3. L'elezione del Consigliere Aggiunto per l'Immigrazione avviene di norma in coincidenza con le elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale.
4. Il Consigliere Aggiunto per l'Immigrazione eletto resta in carica per la durata del Consiglio Comunale.

ART. 58 - FUNZIONI E PREROGATIVE DEL CONSIGLIERE AGGIUNTO

1. Il Consigliere Aggiunto partecipa alle sedute del Consiglio Comunale, senza diritto di voto; con facoltà di parola e di proposta su ogni provvedimento all'esame del Consiglio Comunale attinente le condizioni degli immigrati nel territorio comunale. A tale scopo gli viene inviata la convocazione del Consiglio Comunale con relativo ordine del giorno.

2. Per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale al Consigliere Aggiunto è corrisposto il gettone di presenza.
3. Il Consigliere Aggiunto, può partecipare alle sedute delle Commissioni Consiliari formalmente istituite, con diritto al gettone di presenza, per la discussione delle materie di cui al punto 1.
4. Il Consigliere Aggiunto nell'esercizio del potere di iniziativa, sulle materie di cui al punto 1. può formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, emendamenti e proposte di delibera nelle forme e modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.
5. Il Consigliere Aggiunto è organo di raccordo tra la Consulta Comunale per l'Immigrazione ed il Consiglio Comunale e rappresenta in Consiglio le istanze e le problematiche della Consulta; E' componente di diritto dell'Assemblea Generale della Consulta Comunale per l'Immigrazione e del relativo Comitato Direttivo

ART. 59 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI

1. Il Sindaco, entro il 45° (quarantacinquesimo) giorno antecedente la data del loro svolgimento, indice con proprio atto le elezioni del Consigliere aggiunto per l'Immigrazione, stabilendo:
 - a. la data della consultazione;
 - b. la collocazione del seggio o dei seggi elettorali;
 - c. l'orario di apertura e chiusura del seggio;
 - d. le modalità di svolgimento della procedura elettorale;
 - e. i componenti della commissione elettorale di cui all'art. 61;
 - f. l'individuazione dell'ufficio elettorale comunale di cui all'art. 63, con la specificazione del responsabile e del personale assegnato.
2. Dell'imminenza delle elezioni è data notizia con ogni mezzo idoneo a consentire la massima conoscibilità dell'evento da parte dei cittadini immigrati.

ART. 60 - COMMISSIONE ELETTORALE

1. Per l'elezione del Consigliere Aggiunto degli Immigrati, il Comune si avvale di un'apposita Commissione elettorale costituita da:
 - a. Sindaco, che la presiede, o suo delegato;
 - b. Ufficio Presidenza del Consiglio;
 - c. Due consiglieri comunali, uno di maggioranza e uno di minoranza;
 - d. Segretario Generale;
 - e. Dirigente del settore Innovazione e Servizi ai cittadini o suo delegato;
 - f. Dirigente del settore Attività Sociali o suo delegato;
2. La Commissione elettorale, avvalendosi della collaborazione degli uffici comunali, ha il compito di garantire la più ampia partecipazione alla consultazione e contribuire al corretto svolgimento delle operazioni elettorali. In particolare:
 - a. decide sulla formazione delle liste degli aventi diritto al voto;
 - b. verifica l'esistenza delle condizioni necessarie per la presentazione delle liste e delle candidature;
 - c. decide eventuali controlli sulle dichiarazioni sostitutive;
 - d. risolve tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale;
 - e. accoglie i dati provenienti dai seggi;
 - f. proclama gli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni di scrutinio.
3. Le riunioni della Commissione Elettorale sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti.
4. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti.
5. Gli interessati possono ricorrere alla Commissione Elettorale, contro qualsiasi decisione, entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione. A fronte di ricorsi la Commissione Elettorale deve rendere formale risposta all'interessato entro 5 giorni dalla data in cui il ricorso perviene, salvo quanto previsto all'art. 67.

ART. 61 - ELETTORI

2. Alle elezioni del Consigliere Aggiunto possono partecipare i cittadini stranieri non comunitari e apolidi che, alla data di indizione delle elezioni, siano iscritti al registro anagrafico della popolazione residente del Comune di San Benedetto del Tronto, in possesso dei seguenti requisiti:

- a. cittadinanza di un paese straniero non appartenente all'Unione Europea o "status" di apolide;
- b. avere diciotto anni d'età alla data di svolgimento delle operazioni elettorali;
- c. essere titolare di un permesso di soggiorno o carta di soggiorno ("Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo") di cui al Dlgs 286/98 e succ. mod. e integ. o della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo di uno di essi.

2. Non possono in ogni caso essere elettori coloro che sono in possesso, oltre che della cittadinanza di un paese extra UE, anche della cittadinanza di uno Stato dell'Unione Europea.

ART. 62 - LISTE E SEGGI ELETTORALI

1. L'ufficio anagrafe comunale provvede a predisporre apposite liste in elenchi alfabetici numerati, distinti in maschili e femminili, dei cittadini stranieri elettori aventi i requisiti di cui all'art. 65;

2. Il seggio (o i seggi) elettorale è fissato presso un locale messo a disposizione del Comune ed individuato al momento delle indizioni delle elezioni.

ART. 63 - CERTIFICATI ELETTORALI

1. Allo scopo favorire la più ampia partecipazione alla consultazione elettorale, ai cittadini immigrati iscritti nell'elenco degli aventi diritto al voto verrà inviata a domicilio una comunicazione sul ruolo e le finalità dell'istituzione del consigliere comunale aggiunto in rappresentanza degli immigrati, unitamente al certificato elettorale di cui al comma 2 e con l'avvertenza che per esercitare il diritto di voto l'elettore dovrà presentarsi al seggio munito del certificato elettorale individuale e del permesso di soggiorno o carta di soggiorno ("Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo") di cui al Dlgs 286/98 e succ. mod. e integ. o la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo di uno di essi unitamente al permesso scaduto o in via di scadenza.

2. Ad ogni cittadino straniero iscritto nell'elenco degli aventi diritto al voto (lista elettorale) verrà assegnato un numero individuale e verrà inviato a domicilio, a cura dell'ufficio anagrafe del comune, in tempo utile per la partecipazione alla consultazione, un apposito documento elettorale individuale (certificato elettorale) riportante nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso, cittadinanza e numero assegnato all'interno dell'elenco elettorale, nonché l'indicazione della data e dell'orario della votazione oltre alla sede del seggio elettorale.

3. Agli elettori che risultano inseriti in un'unica scheda anagrafica sarà inviata un'unica comunicazione all'intestario della scheda, contenente la comunicazione di cui al punto 1. e i certificati elettorali di ogni elettore del nucleo familiare anagrafico.

4. Ad uso dei componenti il seggio elettorale verrà predisposta una copia della lista elettorale con evidenziato, in quanto possibile, i nominativi degli elettori che per qualunque motivo non abbiano ricevuto il certificato elettorale.

ART. 64 CANDIDATI

1. Possono essere candidati alla carica di "Consigliere Aggiunto per l'Immigrazione" gli immigrati extracomunitari che, alla data di indizione delle elezioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. Aver compiuto il diciottesimo anno d'età;
- b. Iscrizione nel registro anagrafico della popolazione residente del Comune di San Benedetto del Tronto da almeno un anno;
- c. Possesso del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno ("Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo") in corso di validità o della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della

domanda di rinnovo di uno di essi;

d. Non aver riportato , durante l'intero soggiorno sul territorio nazionale, alcuna condanna penale;

e. Non aver acquisito la cittadinanza italiana o quella di un paese dell'Unione Europea;

2. Non possono essere candidati alla carica di Consigliere Aggiunto coloro i quali si trovino in una delle condizioni ostative, ove compatibili, stabilite dalla legge o dallo Statuto Comunale per la carica di Consigliere Comunale;

3. La candidatura alla carica di Consigliere Aggiunto è altresì incompatibile con quella di Componente della Consulta Comunale per l'Immigrazione del Comune di San Benedetto del Tronto. Qualora uno di quest'ultimi si candidi per essere eletto consigliere aggiunto, decade automaticamente, per tutta la durata del mandato della Consulta, dalla carica di componente la Consulta per l'Immigrazione medesima.

ART. 65 - PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Le candidature devono essere presentate, a pena d'inammissibilità, presso l'ufficio comunale (denominato "ufficio elettorale consigliere aggiunto") appositamente individuato con l'atto del Sindaco di indizione delle elezioni, nei giorni e nelle ore lavorative, non oltre le ore 12,00 del 30° (trentesimo) giorno antecedente la data della consultazione. Qualora la suddetta scadenza cade in un giorno non lavorativo, viene automaticamente prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

2. Le candidature devono essere presentate a mezzo di lista, individuata da specifico contrassegno o motto; ogni lista deve contenere non meno di 2 e fino ad un massimo di 6 candidati.

3. Ogni lista di candidati deve essere corredata da almeno 20 e non più di 40 sottoscrizioni di firme di aventi diritto al voto. Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista. I candidati non possono firmare per la propria candidatura.

4. Le firme dovranno essere apposte, in presenza del personale dell'ufficio elettorale di cui al punto 1. delegato ad autenticare le stesse, su apposito modulo predisposto dall'ufficio medesimo.

5. Con la lista, unitamente alle firme, bisogna presentare una dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura nonché una dichiarazione sostitutiva di possesso dei requisiti di cui all'art. 65, da parte di ciascun candidato. E' data facoltà di indicare il nominativo di un rappresentante di lista presso il seggio elettorale.

6. L'ufficio elettorale, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, provvedendo a trasmetterli immediatamente alla Commissione Elettorale di cui all'art. 61.

ART. 66 - AMMISSIONE E PUBBLICIZZAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, la Commissione Elettorale, verificato il rispetto di quanto previsto dal presente regolamento decide sull'ammissione o meno delle liste. La formalizzazione dell'ammissione alla consultazione avviene mediante predisposizione di un apposito elenco delle liste ammesse, contenente anche il nominativo dei candidati di ciascuna lista ritenuti idonei, numerate progressivamente mediante un ordine sorteggiato in seduta pubblica, alla quale sono invitati i rappresentanti di ciascuna lista.

2. Sentito i rappresentanti delle liste interessate e di concerto con loro, la commissione elettorale può stabilire la modifica di un simbolo o un motto ritenuti simili a quelli di altre liste presentate o confondibili con quelli di partiti o organizzazioni politiche, italiani.

3. A suo insindacabile giudizio, la commissione elettorale può non ammettere simboli o motti ritenuti lesivi della dignità nazionale e/o offensivi verso l'etica e/o la morale comune o verso qualunque popolo, cultura o religione. In tal caso la Commissione elettorale invita il/i rappresentante/i della/e lista/e a modificare quanto ritenuto inaccettabile, assegnando all'uopo un tempo entro cui provvedere a pena di esclusione, tale comunque da consentire il rispetto del termine di cui al punto 1.

4. La commissione elettorale può altresì ritenere non ammissibili, ai sensi del presente regolamento, singole candi-

ature, nel qual caso può essere consentita, con procedimento analogo a quello previsto al punto 3., la sostituzione con altro candidato idoneo. La lista può essere comunque ammessa anche nel caso di non sostituzione del singolo candidato non ritenuto ammissibile a condizione che essa preveda comunque la presenza di almeno due candidati idonei.

5. Le liste ammesse, con i nominativi dei candidati, verranno pubblicizzate, a cura del Comune, mediante affissione di pubblici manifesti almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'elezione. Le stesse liste saranno inoltre pubblicate all'albo pretorio comunale.

6. Qualunque altra forma legale di pubblicità, non in contrasto con i principi di cui al punto 3., può essere promossa dai candidati e/o dai sostenitori delle liste, sino alla consultazione elettorale.

ART. 67 COSTITUZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE

1. I componenti del seggio sono designati collegialmente dalla commissione elettorale e nominati dalla stessa almeno 10 (dieci) giorni prima della data delle elezioni.

2. Il seggio elettorale si compone di un Presidente, un segretario e due altri componenti.

3. Per la validità delle operazioni elettorali è necessario che siano sempre presenti almeno 2 componenti.

4. I seggi si insedieranno alle ore 16 del giorno precedente quello delle votazioni per le operazioni preliminari, compiute le quali il presidente del seggio rimanderà le ulteriori operazioni alle ore 8 del giorno seguente.

5. A ciascun seggio è ammesso un solo rappresentante per ogni lista presentata.

6. Al personale chiamato a far parte del seggio elettorale verrà corrisposto apposito compenso, secondo la normativa vigente e nel rispetto dei contratti di lavoro.

ART. 68 - SCHEDA ELETTORALE

1. Le schede elettorali, predisposte dall'ufficio elettorale, devono contenere tutte le liste ammesse, numerate secondo l'ordine stabilito in base al sorteggio e devono riportare, accanto all'eventuale simbolo o motto, il cognome e il nome di ognuno dei candidati della lista.

2. Durante le operazioni preliminari del giorno precedente la consultazione, le schede verranno autenticate con il timbro del Comune e siglate da uno dei componenti il seggio elettorale. Il numero delle schede autenticate deve risultare dall'apposito verbale. In caso di necessità, il presidente o il segretario del seggio può provvedere ad autenticarne altre, nel modo sopra indicato, anche nel giorno della consultazione. Tale eventuale operazione dovrà risultare a verbale, con la specificazione del numero delle ulteriori schede autenticate e quindi del numero complessivo delle stesse.

3. Ogni elettore potrà esprimere il voto o per la sola lista o solo per un candidato, nel qual caso il voto viene assegnato anche alla lista alla quale il candidato appartiene, oppure sia per la lista che per un candidato della stessa, nel qual caso il voto sarà valido sia per la lista che per il candidato.

4. Qualora l'elettore esprima contemporaneamente il voto per una lista e per un candidato appartenente ad un'altra lista, il voto viene attribuito solamente al candidato prescelto. Qualora l'elettore esprima il voto per due o più liste, senza scelta del candidato, il voto viene considerato nullo; se invece il voto è espresso per più liste ma ad un solo candidato, il voto sarà attribuito unicamente al candidato. Qualora l'elettore esprima il voto per più candidati appartenenti a liste diverse il voto è considerato nullo; nel caso invece del voto a più candidati della medesima lista il voto viene validamente attribuito alla lista ma non ai candidati.

5. Qualunque altro segno sulla scheda elettorale, oltre a quelli sulla lista e/o sul candidato che, a giudizio della maggioranza dei componenti il seggio (in caso di parità decide il presidente), possa costituire segno di riconoscimento, dà luogo alla nullità del voto.

ART. 69 - OPERAZIONI DI VOTO

1. Le operazioni di voto si svolgono nell'arco di un'unica giornata, di norma in concomitanza con l'elezione del Consiglio Comunale, comunque la domenica o giorno festivo, dalla ore 9,00 alle ore 20,00; gli elettori che a detta ora si trovano già all'interno del seggio saranno ammessi a votare anche oltre tale termine.
2. Gli elettori possono esprimere il voto di lista barrando il numero o il simbolo/ motto della lista e/o un voto di preferenza tracciando un segno sul nominativo del candidato prescelto.
3. Lo scrutinio delle schede verrà effettuato subito dopo la chiusura delle operazioni di voto.
4. I risultati saranno resi noti mediante appositi manifesti pubblici ed esposti all'albo pretorio del Comune.
5. La Polizia Municipale garantirà la vigilanza dei seggi durante lo svolgimento delle elezioni.

ART. 70 - MODALITA' DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

1. Per esercitare il diritto di voto l'elettore dovrà esibire sia il certificato elettorale individuale sia il permesso di soggiorno o carta di soggiorno ("Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo") di cui al Dlgs 286/98 e succ. mod. e integ. o la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo di uno di essi, unitamente al permesso scaduto.
2. L'elettore che si presenterà senza certificato elettorale potrà comunque esercitare il diritto di voto a condizione che dalla lista elettorale in possesso dei componenti il seggio risulti che lo stesso non abbia ricevuto il certificato elettorale e previa identificazione personale da parte del presidente o del segretario del seggio stesso.
3. All'atto dell'accesso al seggio, verranno controllati i documenti dell'elettore riportando sulla lista elettorale il numero del permesso o carta di soggiorno a lato del nome dell'elettore interessato. Compiuta l'operazione di voto, uno dei membri del seggio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome sulla lista elettorale.
5. Ogni elettore ammesso ad esercitare il diritto di voto, ricevuta la scheda elettorale e la matita, entra nell'apposita cabina per esprimere il suo voto in modo libero e segreto. A votazione avvenuta l'elettore riconsegna la scheda chiusa ad uno dei componenti del seggio che la introdurrà nell'apposita urna.
6. Qualora l'elettore si accorga di avere sbagliato a compilare la scheda e quest'ultima non sia stata ancora inserita nell'urna, l'elettore potrà richiedere al presidente una seconda scheda, restituendo la prima che verrà subito annullata e chiusa in un plico separato. Detta operazione dovrà risultare nell'apposito verbale. Qualora invece la scheda ritenuta sbagliata sia già stata inserita nell'urna, non sarà possibile consegnare altra scheda all'elettore.
7. Al momento dello spoglio, le schede elettorali dubbie, che non siano cioè immediatamente attribuibili ai vari candidati o liste, ovvero classificabili come bianche o nulle, verranno definite dal presidente del seggio, sentiti gli altri componenti. In linea di principio, fermo restando quanto previsto all'art.12, devono essere considerate nulle le schede dalle quali non sia possibile evincere chiaramente la volontà dell'elettore.

ART. 71 - OPERAZIONI DI SCRUTINIO

1. Dichiarata chiusa la votazione il Presidente del seggio inizia le operazioni preliminari dello scrutinio, in particolare:
 - a. accerta il numero di votanti risultanti dalla lista elettorale;
 - b. verifica il numero delle schede autenticate rimaste inutilizzate;
 - c. conta le schede votate contenute nell'urna verificando la corrispondenza della somma tra le schede votate (comprese quelle eventualmente annullate di cui al punto 6 dell'art. 14) e quelle rimaste inutilizzate, con il totale delle schede autenticate;
 - d. verifica che il numero delle schede contenute nell'urna corrisponda al numero degli elettori che hanno votato.

2. Compiute le operazioni di cui al punto 1. il presidente dà inizio allo scrutinio: il segretario estrae dall'urna una scheda alla volta, la apre e la consegna al presidente il quale provvede a darne lettura ad alta voce; gli altri due componenti del seggio, ognuno per proprio conto, provvederanno a riportare su apposito registro sia i voti di lista che quelli per i singoli candidati.
3. Le schede scrutinate vengono mano a mano riunite in gruppi di schede: bianche, nulle o votate; quest'ultime sono raggruppate per lista.
4. Al termine delle suddette operazioni, eseguite in seduta pubblica, il presidente dà lettura del numero dei votanti, del numero delle schede bianche, nulle e di quelle votate nonché del numero di voti riportati da ogni lista.
5. Risulterà eletto alla carica di consigliere comunale aggiunto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze della lista che ha riportato il maggior numero di voti validi. Il presidente provvede a dare lettura anche di quest'ultimo dato.
6. Tutte le operazioni compiute e i risultati del voto devono essere riportate sull'apposito verbale, predisposto dal segretario e firmato da tutti i componenti del seggio. Tale verbale unitamente a tutto il materiale utilizzato (schede: bianche, nulle, annullate, votate, non utilizzate nonché la lista elettorale e i registri per lo scrutinio) dovrà essere consegnato, in plico chiuso siglato da tutti i componenti del seggio, alla commissione elettorale

ART. 72 - PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

1. La commissione elettorale provvede, entro il termine massimo di tre giorni dalle votazioni, alla proclamazione dell'eletto alla carica di consigliere comunale aggiunto per l'immigrazione.
2. La commissione elettorale decide su eventuali voti contestati non attribuiti e su tutte le altre controversie circa l'attribuzione dei voti alle liste ed ai candidati, sentito i componenti del seggio e, se ritenuto opportuno, i rappresentanti di lista.
3. Di tutte le operazioni espletate e le decisioni assunte, sia nella fase di presentazione delle liste che in quella della proclamazione dei risultati, la commissione elettorale redige apposito verbale che viene trasmesso al Presidente del Consiglio Comunale.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale notifica l'avvenuta elezione all'interessato/a; l'esito dell'elezione viene anche pubblicato all'albo pretorio del Comune.
5. Entro il termine massimo di 15 giorni dall'avvenuta proclamazione dei risultati il Presidente del Consiglio Comunale provvede a renderli noti mediante apposito manifesto pubblico.

ART. 73 - DECADENZA E SURROGA

1. Il seggio di consigliere comunale aggiunto per l'immigrazione che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente, per numero di voti riportati, quello eletto. Nel caso di più surroghe, in mancanza di candidati presenti nella medesima lista di quella del candidato eletto, il seggio sarà attribuito al candidato che ha riportato più preferenze della lista che, dopo quella del candidato eletto, ha riportato il più alto numero di voti.
2. Il consigliere aggiunto eletto che durante il mandato acquisisce la cittadinanza italiana o quella di un paese dell'Unione Europea o perde uno degli altri requisiti necessari previsti dal presente Capo, decade dalla carica e viene sostituito con le modalità di cui al punto 1.
3. In mancanza di candidati da surrogare non si procederà a nuove elezioni fino alla scadenza naturale del mandato.

ART. 74 - NORMA FINALE

1. L'eventuale estensione, per via legislativa, del diritto di voto attivo e passivo nelle elezioni amministrative comu-

nali ai cittadini immigrati provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea, fa decadere l'istituzione del consigliere comunale aggiunto per l'immigrazione nonché il presente Capo.

TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I - NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

ART. 75 - COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. La competenza del Consiglio Comunale è disciplinata dall'art 12 dello Statuto Comunale.

ART. 76 - PERIODICITA'E PROGRAMMAZIONE DELLE SEDUTE

1. L'attività del Consiglio comunale coincide con l'anno solare.

2. Il Consiglio si riunisce:

- a. per determinazione del Presidente, il quale stabilisce l'Ordine del giorno del Consiglio;
- b. su richiesta scritta del Sindaco;
- c. su richiesta scritta di almeno un quinto dei Consiglieri, calcolato secondo il criterio dell'arrotondamento per difetto, per la trattazione di oggetti da essi indicati

3. Nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) l'avviso con l'Ordine del giorno di cui al successivo art. 78 è consegnato ai Consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta, la quale deve avere luogo entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Il 31 dicembre di ciascun anno decadono tutti gli oggetti iscritti all'Ordine del giorno che non siano conclusi con una votazione del Consiglio Comunale, fatta salva la possibilità di ripresentarli per la iscrizione nell'anno successivo.

5. Il Presidente del Consiglio programma periodicamente l'attività consiliare, sentiti il Sindaco, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari e la Conferenza dei Presidenti delle Commissioni consiliari, al fine di garantirne il buon andamento.

6. Mensilmente la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari definisce, per linee generali il numero delle sedute da tenersi nel mese successivo, nonché l'indicazione di massima degli argomenti da trattare.

ART. 77 DURATA DELLE SEDUTE

1. In caso di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno per le quali sia prevista l'adozione entro scadenze o termini stabiliti dalla legge o da atti amministrativi generali, la trattazione delle medesime si protrae fino al completamento delle relative operazioni di voto. In tutti gli altri casi, sulla prosecuzione ad oltranza della seduta decide il Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti

ART. 78 - RIUNIONI URGENTI

1. Il Presidente convoca d'urgenza il Consiglio comunale nei casi di calamità naturali o per motivi di ordine pubblico o per l'osservanza di termini perentori.

2. Quando la gravità degli eventi calamitosi o dei fatti lo esiga, il Consiglio delibera di sedere in permanenza.

CAPO II - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 79 - CONVOCAZIONE ALLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO

1. La prima seduta del Consiglio dopo la consultazione elettorale è convocata dal Sindaco.

ART. 80 - AVVISI DI CONVOCAZIONE

1. La convocazione contiene l'elenco definitivo degli oggetti e argomenti da trattarsi nella adunanza, nonché la data e l'orario di inizio della seduta.

2. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente almeno 5 giorni prima di ciascuna seduta secondo una delle modalità seguenti:

- a. mediante consegna al domicilio del Consigliere attraverso un messo comunale;
- b. per via telematica all'indirizzo di posta elettronica indicato per iscritto dal Consigliere il quale rinvia la conferma di lettura per via telematica;
- c. a mezzo telegramma in casi d'urgenza

3. I Consiglieri che non risiedono nel Comune possono designare un domiciliatario residente nel Comune, al quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica.

4. Fino a quando non è stata effettuata tale designazione, il Presidente provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, oppure via fax o per posta elettronica, su richiesta scritta del Consigliere stesso.

Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla Legge e dal Regolamento.

5. Nei casi di urgenza basta che l'avviso sia notificato ventiquattro ore prima. In questo caso, qualora la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

6. Per la notificazione di elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno di una seduta si applicano le disposizioni del comma precedente.

7. Nel computo dei termini a giorni o ad ore si escludono il giorno e l'ora iniziali, e vengono compresi i giorni festivi.

ART. 81 - CONTENUTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. il giorno, l'ora ed il luogo della convocazione;
- b. l'indicazione se trattasi di prima o di seconda convocazione;
- c. la menzione dell'urgenza, quando del caso;
- d. la data e la firma del Presidente o di chi ne fa le veci.

ART. 82 - AVVISI DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. La seconda convocazione, che succede ad una prima precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale, è fatta con avvisi scritti nei modi e termini stabiliti dall'art. 81.

2. Se nell'avviso di prima convocazione è indicato anche il giorno della seconda, l'avviso di quest'ultima è rimosso ai soli Consiglieri non intervenuti nella prima, sempre che altri oggetti non siano aggiunti all'Ordine del giorno.

ART. 83 - AVVISI PER LE SEDUTE DI AGGIORNAMENTO

1. L'avviso di convocazione per le sedute di aggiornamento deve notificarsi, almeno ventiquattro ore prima della riunione, ai soli Consiglieri assenti nella seduta nella quale il Consiglio deliberò l'aggiornamento.

ART. 84 - DEPOSITO E CONSULTAZIONE DEI DOCUMENTI RELATIVI AGLI ARGOMENTI ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. I documenti relativi a ciascun argomento iscritto all'Ordine del giorno sono depositati nella Segreteria comunale almeno il giorno stesso della diramazione dell'avviso di convocazione, di cui all'articolo 81, corredati dai documenti istruttori e dai pareri pervenuti ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000
2. I documenti di cui al precedente comma sono comunque tenuti a disposizione dei Consiglieri durante la seduta.
3. Nei casi di riunioni urgenti il termine suddetto è di ventiquattro ore..
4. Quando sia possibile, gli atti vengono resi disponibili anche in forma digitale su supporto informatico.
5. I Consiglieri comunali hanno diritto, durante le ore di ufficio, di prendere visione di tali documenti.

ART. 85 - AVVISI AL PUBBLICO

1. Copia dell'avviso di convocazione, unitamente all'elenco degli oggetti, viene pubblicata sull'Albo pretorio, a cura del Segretario Generale, almeno ventiquattro ore prima della riunione, salvo il caso della convocazione di urgenza, nel qual caso la pubblicazione avviene almeno tre ore prima.
2. Altre forme di pubblicizzazione potranno essere proposte dalla Commissione conferenza dei Capigruppo.
3. Nei giorni di seduta del Consiglio dal Palazzo comunale sono esposti la bandiera nazionale, adeguatamente illuminata ove convocato dopo il tramonto e, nell'aula consiliare, la bandiera della Repubblica, la bandiera Europea ed il gonfalone del Comune.

CAPO III - ORDINE DEL GIORNO

ART. 86 - COMPILAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

1. L'elenco degli oggetti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio costituisce l'Ordine del giorno.
2. I distinti oggetti della seduta sono indicati nell'Ordine del giorno mediante un numero progressivo.
3. L'Ordine del giorno delle riunioni del Consiglio è compilato dal Presidente di concerto con il Sindaco.
4. Ciascun oggetto viene individuato da una proposizione che descrive il suo contenuto essenziale, in modo tale che il Consigliere possa ragionevolmente rendersi conto dell'oggetto da trattare.
5. Gli oggetti sono iscritti all'Ordine del giorno secondo il seguente ordine di precedenza:
 - a. approvazione verbali sedute precedenti;
 - b. risposta ad interrogazioni ed interpellanze;
 - c. questioni attinenti alla composizione degli organi istituzionali del Comune (Sindaco, Giunta, Consiglio);
 - d. ratifica delle deliberazioni adottate dalla Giunta d'urgenza;
 - e. petizioni popolari di cui all'art. 24 secondo comma dello Statuto;
 - f. proposte del Sindaco;
 - g. proposte degli Assessori;
 - h. oggetti da trattarsi in seduta segreta
 - i. discussione delle mozioni.
6. All'ordine del giorno è allegata, per ogni oggetto iscritto, una relazione illustrativa recante lo schema di deliberazione da sottoporre al Consiglio.
7. Nella relazione e nello schema di cui al precedente comma si devono inserire i pareri del dirigente del servizio, del dirigente di Ragioneria a norma dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000.

8. Le proposte comportanti impegni di spesa devono essere corredate, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 dell'attestazione della relativa copertura finanziaria rilasciata dal dirigente del servizio finanziario.

ART. 87 - RIFIUTO DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Il Presidente può rifiutare l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte su argomenti ritenuti non di competenza del Consiglio o vietati dalla Legge.
2. Contro la decisione del Presidente è ammesso ricorso al Consiglio entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della decisione stessa.
3. La discussione del ricorso deve svolgersi nella prima seduta successiva alla scadenza del termine di cui al precedente comma.

CAPO IV - SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SEZIONE I - ADUNANZE

ART. 88 - SESSIONI DI QUESTION TIME

1. Alle interpellanze e alle domande di attualità, rivolte al Sindaco e disciplinate dagli artt. 42 e 47 del presente Regolamento, sono dedicate apposite sedute del Consiglio, di norma a cadenza quindicinale, secondo la programmazione dei lavori di cui all'art. 99 del presente Regolamento.
2. Durante tali sedute viene data priorità alla trattazione delle domande d'attualità secondo il loro ordine di presentazione.
3. Per la validità delle sessioni di question time è richiesto il numero legale delle sedute del Consiglio in seconda convocazione di cui al successivo art.91.

ART. 89 - ADUNANZA DEL CONSIGLIO

1. L'adunanza ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.
2. Il Segretario Generale prende nota dei Consiglieri a mano a mano che accedono nell'aula.
3. Appena è raggiunto il numero legale, il Segretario ne informa il Presidente.
4. Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella di cui al comma 1, l'adunanza è dichiarata deserta e ne è steso verbale con l'indicazione dei nomi dei consiglieri intervenuti.

ART. 90 - VERIFICA DEL NUMERO LEGALE

1. Per le riunioni in prima convocazione la seduta non è valida se non è presente la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Quando la prima convocazione sia andata deserta, il numero legale per la seconda convocazione, indetta nei modi e termini di cui al precedente art. 83, è raggiunto solo se è presente almeno un terzo dei Consiglieri assegnati escluso il Sindaco.
3. Lo stesso numero legale di cui al comma precedente è richiesto per la validità delle sedute del Consiglio comunale "aperte", e cioè quelle sedute durante le quali
 - a. sono ammesse a partecipare e ad intervenire di volta in volta componenti esterne al Consiglio;
 - b. non sono assunte deliberazioni.
4. Sono fatti salvi i casi in cui la Legge o lo Statuto richiedano una presenza qualificata.

5. In caso di seduta dichiarata deserta è facoltà del Presidente, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 79 commi 1 e 3, riconvocare il Consiglio sul medesimo Ordine del giorno con avviso da notificare al Consigliere almeno ventiquattro ore prima dell'ora fissata nell'avviso.

6. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa.

7. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

8. Ogni Consigliere può chiedere oralmente in qualsiasi momento che il Presidente proceda alla verifica del numero legale.

SEZIONE II - SEDUTE

ART. 91 - APERTURA DELLA SEDUTA

1. Il Presidente, ricevuta dal Segretario Generale la comunicazione di cui all'art. 90, invita lo stesso a procedere all'appello nominale dei Consiglieri e, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta

ART. 92 - PRESIDENZA DELLE SEDUTE

1. Il Presidente del Consiglio presiede il Consiglio, salve le eccezioni previste dalla Legge e dal presente Regolamento.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la presidenza spetta al Vice Presidente anziano secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 4, del presente Regolamento. In caso di assenza o impedimento soltanto temporaneo durante una seduta del Consiglio, il Presidente mantiene i diritti, i doveri e le prerogative del Consigliere fino al momento in cui rientri nella pienezza dei suoi poteri.

ART. 93 - POTERI DEL PRESIDENTE DELLA SEDUTA

1. Il Presidente:

- a. dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute e ne dirige i lavori;
- b. concede ai Consiglieri la facoltà di parlare e la toglie secondo le norme del presente Regolamento;
- c. precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota;
- d. apre la fase della votazione e ne proclama l'esito;
- e. mantiene l'ordine e regola il funzionamento del Consiglio, osservando e facendo osservare le norme di legge, dello Statuto, del presente Regolamento e degli altri Regolamenti comunali sia da parte dei Consiglieri che da parte del pubblico.

2. Il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei Consiglieri.

ART. 94 - PUBBLICITÀ E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche eccettuati i seguenti casi:

- a. quando il Consiglio stesso, con deliberazione motivata, stabilisce che la seduta debba essere segreta;
- b. quando si tratti di deliberare su questioni concernenti qualità morali, attitudini, meriti e demeriti delle persone;
- c. quando la segretezza della seduta è richiesta dalla Legge;
- d. quando la trattazione palese possa essere pregiudizievole agli interessi patrimoniali del Comune.

2. Si deliberano parimenti in seduta pubblica, ed a voto palese, i provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici anche se esiste una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi.

3. Il Presidente ha facoltà di autorizzare riprese e trasmissioni radiotelevisive e fotografiche, fornendo preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare.

ART. 95 - FUNZIONI DI SEGRETARIO

1. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Generale o dai dirigenti comunali che ne facciano le veci.
2. Il Consiglio comunale può scegliere uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di Segretario, unicamente allo scopo di deliberare in casi specifici e sopra un determinato oggetto e con obbligo di farne espressa menzione nel verbale. In tal caso il Segretario Generale deve ritirarsi dalla seduta durante la discussione e la deliberazione.
3. Il Consiglio può, altresì, affidare le funzioni di Segretario al Consigliere più giovane d'età, in caso di assenza o impedimento del Segretario o suo sostituto e nelle ipotesi di cui al precedente comma 2.
4. L'esclusione del Segretario Generale è di diritto, quando egli si trovi in uno dei casi previsti dall'art. 78 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

ART. 96 - NOMINA DEGLI SCRUTATORI

1. Subito dopo aver dichiarata aperta la seduta il Presidente sceglie tra i Consiglieri tre scrutatori, con il compito di assisterlo nelle votazioni sia palesi che segrete, e nell'accertamento dei relativi risultati.
2. Uno degli scrutatori deve scegliersi in rappresentanza della minoranza ove questa sia presente in aula.
3. Gli scrutatori che per qualsiasi motivo si assentano nel corso della riunione, vengono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati designati.

ART. 97 - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente, esaurite le formalità preliminari, può tenere commemorazioni e fare comunicazioni su oggetti estranei all'Ordine del giorno.
2. Su tali commemorazioni e comunicazioni, a richiesta di almeno dieci Consiglieri o di due Capigruppo, possono intervenire, per non più di 3 minuti, i Capigruppo o i Consiglieri da loro delegati.
3. Sulle comunicazioni non può procedersi a deliberazioni. Possono diversamente essere presentate mozioni, che saranno trattate in conformità a quanto previsto dall'art. 107.

ART. 98 - INTERVENTI E ORDINI DEL GIORNO SULL'ORDINE DEI LAVORI E SU PROBLEMI DI INTERESSE LOCALE E GENERALE

1. All'inizio della seduta ogni Consigliere può porre questioni sull'ordine dei lavori e richiamare l'attenzione del Presidente e del Consiglio su problemi e fatti di preminente interesse locale o di particolare rilevanza nazionale o internazionale, a condizione che la seduta non sia riservata alla prosecuzione di dibattiti o alla trattazione di interrogazioni, di interpellanze e mozioni, salva diversa decisione del Presidente.
2. L'esame degli argomenti di cui al precedente comma non può avere durata superiore a 30 minuti e gli interventi non possono superare i 3 minuti.
3. Nessuna risposta è dovuta per gli interventi che non siano stati anticipati per iscritto almeno tre giorni prima della seduta. E' comunque fatta salva la diversa decisione del Presidente.
4. Nello svolgimento di lavori il Presidente, ove ne sia fatta richiesta, garantisce l'intervento di tutti i gruppi.
5. I Consiglieri possono presentare ordine del giorno consistenti nella formulazione di un voto politico su problemi e fatti di cui al primo comma.
6. Per la presentazione, discussione e votazione degli ordini del giorno di cui al precedente comma si applicano le disposizioni dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

ART. 99 - ARGOMENTI AMMESSI ALLA TRATTAZIONE

1. Il Consiglio non può deliberare, né mettere a partito alcuna proposta o questione non iscritta all'Ordine del giorno.
2. E' ammesso che un argomento posto all'Ordine del giorno, discusso ma non esaurito in una prima seduta, sia riportato in discussione in una seduta successiva senza inserirlo nuovamente all'Ordine del giorno.

ART. 100 - MODALITÀ E TEMPI DEGLI INTERVENTI

1. I Consiglieri e gli altri aventi diritto che intendono parlare su di un oggetto all'Ordine del giorno debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle iscrizioni.
2. I Consiglieri parlano dal proprio banco in piedi, rivolgendo la parola all'intero Consiglio, anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di singoli Consiglieri. I Consiglieri si esprimono in lingua italiana.
3. Nella trattazione di uno stesso oggetto:
 - il relatore, e cioè il Sindaco, l'Assessore competente o il Consigliere relatore o proponente, dispone di 10 minuti. Se la questione è già stata discussa in Commissione, tale termine si riduce a 3 minuti. Per questioni e casi di particolare rilevanza, il Consiglio può assegnare termini più ampi;
 - ciascun Consigliere può parlare una sola volta per non più di 10 minuti;
 - il relatore dispone di 5 minuti per la replica finale.
4. I termini di tempo previsti dal comma precedente sono raddoppiati
 - a. per gli oggetti relativi ad atti di pianificazione generale, con particolare riferimento alle materie di urbanistica e di mobilità urbana,
 - b. bilancio di previsione, assestamento di bilancio, conto consuntivo,
 - c. Statuto e regolamenti. .
 - d. qualora un gruppo consiliare deleghi un proprio rappresentante a svolgere un solo intervento.
5. Sono fatti salvi limiti temporali diversi, specificamente determinati in altre norme del presente Regolamento.
6. Al Sindaco è data facoltà di intervenire oltre i limiti di tempo di cui ai commi precedenti.

ART. 101 - INOSSERVANZA DEI TEMPI D'INTERVENTO

1. Il Presidente dà avviso al Consigliere iscritto a parlare 1 minuto prima dello scadere dei tempi di intervento.
2. Allo scadere del tempo di intervento, il Consigliere deve concludere l'intervento medesimo.
3. Scaduto il termine, il Presidente dopo aver richiamato per due volte l'oratore, gli toglie la parola

ART. 102 - ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. Gli oggetti vengono trattati secondo l'ordine di iscrizione nell'Ordine del giorno.
2. Tuttavia il Presidente o ciascun Consigliere può proporre che l'ordine sia mutato, indicandone i motivi. Se nessuno si oppone, la proposta si ritiene accettata, diversamente essa è votata per alzata di mano.
3. Quando la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, sono differite al giorno seguente, o ad altro stabilito dal Consiglio, la trattazione e le deliberazioni di argomenti iscritti all'ordine del giorno con la procedura d'urgenza di cui al comma 5 del precedente art. 81.
4. Qualora il Consiglio, con il voto di maggioranza dei presenti, disattenda la sussistenza dei motivi d'urgenza, gli argomenti sono rinviati a nuova seduta da convocarsi con l'osservanza dei termini normali di cui al comma 4 del precedente art. 81.

5. La trattazione dei singoli argomenti segue, di norma, il seguente ordine:
- a. relazione illustrativa;
 - b. discussione con interventi dei Consiglieri, degli Assessori e del Sindaco, nell'ordine di iscrizione;
 - c. replica del relatore e degli intervenuti;
 - d. chiusura della discussione;
 - e. dichiarazione di voto;
 - f. votazione delle proposte;
 - g. proclamazione dell'esito della votazione.

SEZIONE III - **DISCUSSIONE**

ART. 103 - QUESTIONI PRELIMINARI: PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso e quindi sia da considerarsi decaduto, precisandone i motivi. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta, precisandone i motivi.
2. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte da uno o più Consiglieri, prima dell'inizio della discussione di merito.
3. Sulla questione pregiudiziale o sospensiva decide il Presidente o, in caso di opposizione, il Consiglio con votazione per alzata di mano, senza discussione.
4. Se la discussione è iniziata, la questione sospensiva può essere proposta solo con richiesta scritta di almeno cinque Consiglieri.
5. Nel caso in cui al precedente comma la discussione può continuare soltanto se la richiesta, dopo che abbiano parlato non più di un Consigliere a favore ed uno contro, sia stata respinta per alzata di mano.

ART. 104 - APERTURA DELLA DISCUSSIONE

1. La discussione su ciascun argomento è aperta dal Presidente con la enunciazione dell'oggetto della proposta.
2. La relazione illustrativa di ciascun argomento da trattare è svolta dal Sindaco o dall'Assessore competente o dal Consigliere relatore o proponente.
3. Per esigenze di ordine tecnico o giuridico la relazione può essere svolta dal Segretario o da altro funzionario del Comune, azienda, istituzione, ente od organizzazione dipendente, o da un esperto esterno.
4. In ogni caso i soggetti di cui al comma 2 possono anche limitarsi a fare riferimento alla relazione scritta.

ART. 105 - INTERVENTO DEI CONSIGLIERI

1. Terminato lo svolgimento della relazione di cui all'articolo precedente, il Presidente dà la parola ai Consiglieri che ne abbiano fatto richiesta, secondo l'ordine di iscrizione. I Consiglieri non presenti in aula al momento del proprio turno decadono dal diritto alla parola. E'tuttavia consentito lo scambio di turno fra i Consiglieri.
2. Il Presidente può proporre la chiusura dell'iscrizione al dibattito. Tale proposta è accolta se nessuno si oppone; in caso contrario decide il Consiglio senza discussione.
3. I Consiglieri intervengono solo dopo aver ottenuto la parola dal Presidente; ma, nella stessa seduta, non possono prenderla più di una volta sullo stesso argomento o su singole parti di una proposta.
4. Gli interventi devono riguardare unicamente le proposte e gli argomenti; in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, qualora questi persista, gli toglie la parola.

5. Nella ipotesi di cui al comma precedente il Consigliere può appellarsi a Consiglio, che decide con immediata votazione per alzata di mano.

6. Non è permesso ad alcuno di interrompere chi parla, né intervenire mentre altri hanno la parola, tranne al Presidente per richiamo al Regolamento

ART. 106 - MOZIONE D'ORDINE

1. Ogni Consigliere può presentare una mozione d'ordine, consistente in un richiamo all'osservanza, relativamente all'andamento dei lavori, di una norma di Legge, dello Statuto, del presente Regolamento ovvero di altri Regolamenti comunali.

2. Tale richiesta ha la precedenza su ogni altra. Il Presidente decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine e, se la ritiene ammissibile, decide su di essa, salvo opposizione.

3. In caso di opposizione alla decisione del Presidente sul merito della mozione d'ordine, il Consiglio decide con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, sentito eventualmente un Consigliere a favore e uno contro, per non più di 3 minuti ciascuno.

ART. 107 - PRESENTAZIONE DI ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

1. Prima della replica del relatore possono essere presentati, da ciascun Consigliere, ordini del giorno ed emendamenti concernenti l'argomento e non richiedenti la procedura d'iscrizione all'Ordine del giorno.

2. Tali emendamenti, nonché sottoemendamenti, debbono essere redatti per iscritto, firmati, depositi sul banco del Presidente che provvede a darli in copia ai Consiglieri comunali presenti.

3. Gli emendamenti devono essere attinenti all'argomento in trattazione. La verifica di attinenza viene effettuata dall'Ufficio di Presidenza.

4. In ogni caso, non possono essere votati emendamenti e ordini del giorno che abbiano valenza amministrativa e/o contabile e comportino quindi la necessità di una ulteriore valutazione sotto il profilo di regolarità tecnica, contabile e di legittimità ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000.

ART. 108 - RINUNCIA

1. Il proponente può rinunciare ad una sua proposta, o a un emendamento in qualsiasi momento prima della votazione.

ART. 109 - SOSPENSIONE DELLA DISCUSSIONE

1. Durante la discussione ciascun gruppo consiliare può avanzare la richiesta di sospensione dei lavori consiliari per consentire allo stesso la valutazione di nuovi elementi sorti durante la discussione stessa. Il Consiglio vota immediatamente sulla proposta a maggioranza dei presenti.

2. La sospensione non può superare i 10 minuti su ciascun punto all'Ordine del giorno

ART. 110 - DISCUSSIONE E VOTAZIONE DI EMENDAMENTI E DI ORDINI DEL GIORNO

1. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione.

2. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Saranno votati prima gli emendamenti soppressivi e poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi.

3. Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.

4. Gli ordini del giorno sono illustrati secondo l'ordine di presentazione dopo la discussione della proposta nel suo complesso.

5. Ove siano presentati più ordini del giorno sullo stesso argomento, il Presidente ne fissa l'ordine di votazione dando la precedenza a quelli di contenuto più ampio.
6. Gli interventi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno non devono superare i 5 minuti.
7. L'approvazione di un emendamento o di un ordine del giorno comporta la decadenza degli altri emendamenti o ordini del giorno il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto.
8. L'approvazione di un emendamento che implichi un aumento di spesa o una diminuzione di entrata comporta il rinvio della votazione della proposta ad altra seduta per acquisire agli atti l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile di ragioneria ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000

ART. 111 - PARERI

1. Il Segretario Generale, responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, cura che i pareri, prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge, siano allegati alle proposte di deliberazione cui si riferiscono.
2. Qualora i pareri di cui al comma precedente non siano espressi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta o nel termine minore stabilito dalla Legge o in quello prorogato per un tempo pari a quello del termine originario, il Segretario allegherà alla proposta di deliberazione la documentazione probante l'infruttuosa decorrenza del termine originario o prorogato.
3. In tal caso il Consiglio assume la deliberazione dando atto di prescindere dal parere ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.267/2000.

ART. 112 - REPLICHE

1. Dopo che tutti gli iscritti a parlare sono intervenuti al Sindaco, agli assessori competenti o al relatore è data facoltà di replicare.
2. Nel corso della replica il Sindaco, gli Assessori competenti ed i relatori intervengono per dichiarare se mantengono le proprie conclusioni, se accettano o respingono gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati o per dare semplici spiegazioni

ART. 113 - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

1. Svolte le repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione e ne riassume l'andamento e le proposte emerse.

SEZIONE IV - **VOTAZIONE**

ART. 114 - DICHIARAZIONE DI VOTO

1. Chiusa la discussione non è consentito alcun altro intervento nel merito della proposta.
2. Può prendere la parola per dichiarazione di voto un solo Consigliere per gruppo. In tale intervento il Consigliere illustra succintamente la posizione del gruppo.
3. È consentito agli altri Consiglieri di prendere la parola per dissociarsi dalla posizione del gruppo di appartenenza e per motivare il proprio voto e richiedere che sia fatto constatare a verbale del voto espresso e dei motivi che lo accompagnano.
4. Le dichiarazioni di voto non possono superare i 3 minuti

ART. 115 - RICHIESTA DI VOTAZIONE PER PARTI SEPARATE

1. In caso di atto articolato in più parti, il Consiglio, su proposta anche di un solo Consigliere presentata prima del-

l'inizio delle dichiarazioni di voto, procede alla successiva votazione su singole parti componenti l'atto, secondo le richieste avanzate, nonché alla votazione finale del testo risultante.

ART. 116 - VOTAZIONE PALESE

1. La votazione è palese quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun Consigliere possa essere conosciuto immediatamente e direttamente da tutti gli altri Consiglieri presenti.
2. La votazione palese è la regola e può farsi per appello nominale, ad alta voce, peralzata e seduta, per divisione.
3. Il Presidente preciserà in precedenza con quale forma si riterrà data l'approvazione e con quale si intenderà respinta la proposta; ed ha facoltà di controllare la votazione stessa mediante controprova, cambiando la modalità di esercizio del voto.
4. Nella votazione per appello nominale il Presidente fa eseguire dal Segretario generale l'appello dei Consiglieri; questi rispondono "sì" oppure "no" oppure dichiarano di astenersi.
5. Nella votazione per alzata e seduta i Consiglieri che approvano alzano la mano o si levano in piedi quelli che non approvano non alzano la mano o restano seduti. I Consiglieri che si astengono ne fanno espressa dichiarazione.
6. Nella votazione per divisione i Consiglieri che approvano si raccolgono in una parte dell'aula e quelli che non approvano dall'altra parte. Gli astenuti formano un gruppo a sé.
7. E' ammessa l'approvazione tacita che si ha quando, messa dal Presidente in votazione la proposta con la clausola che si intende approvata se nessuno fa obiezioni, non vengono sollevate obiezioni da alcuno

Art. 117 - VOTAZIONE SEGRETA

1. La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun Consigliere non possa essere mai conosciuto da chiunque altro.
2. La votazione segreta ha carattere eccezionale e deve effettuarsi in tutte le deliberazioni concernenti persone. Nel caso in cui insorgano dubbi sulla necessità della segretezza della votazione il Presidente rimette la questione al Consiglio che vota in modo palese sulla questione deliberando a maggioranza dei presenti.
3. La votazione segreta può aver luogo con il sistema delle schede segrete o con quello delle palline bianche e nere. Il Presidente ha facoltà di far praticare l'uno o l'altro sistema, ma può rimettersi per la scelta al Consiglio.
4. Nel sistema di votazione per schede segrete:
 - c. se si tratta di approvare o di respingere una proposta, il voto sarà dato scrivendo "sì" o "no" sulla scheda;
 - d. se si tratta di nominare persone, il voto sarà dato scrivendo sulla scheda il nome di coloro in favore dei quali si intende votare. E' consentito distribuire ai Consiglieri schede precedentemente preparate con i nomi dei vari candidati;
 - e. chi non intende votare dichiara di astenersi. Chi non intende astenersi, ma non vuole votare, vota scheda bianca; il loro spoglio è fatto dagli scrutatori con l'assistenza del Segretario Generale.
5. Nel sistema di votazione con palline:
 - a. le palline bianche, di regola, significano "approvazione"; quelle nere "disapprovazione";
 - b. per la scelta di persone si eseguirà la votazione per ciascun nominativo;
 - c. chi non intende votare dichiara di astenersi.
6. Nella votazione a schede segrete:
 - a. le schede annullate o contestate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario generale e sono conservate in archivio; le altre vengono distrutte;
 - b. le schede bianche, quelle nulle e quelle non leggibili concorrono alla formazione del numero dei votanti.

ART. 118 - ASTENSIONE FACOLTATIVA E OBBLIGATORIA DEI CONSIGLIERI DALLA VOTAZIONE

1. I Consiglieri hanno facoltà di astenersi dal votare e la esercitano facendone espressa dichiarazione. Sono considerati astenuti i Consiglieri presenti che, invitati a votare, non partecipano alla votazione, né dichiarano di astenersi.
2. I Consiglieri astenuti di cui al comma precedente concorrono alla formazione del numero legale dei presenti per la validità della seduta ma non si computano nel numero dei votanti.
3. I Consiglieri ai sensi dell'art. 23 dello Statuto debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le Aziende comunali da medesimo amministrate o soggette alla sua vigilanza, come pure quando si tratta di interessi propri e di interessi, liti e contabilità dei loro parenti o affini fino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.
4. I Consiglieri astenuti a norma del precedente comma si allontanano dall'aula avvertendone il Segretario Generale per la registrazione a verbale.
5. I Consiglieri allontanatisi vengono computati tra i presenti al fine della verifica del numero legale.
6. L'obbligo dell'astensione non ricorre necessariamente nei casi di provvedimenti normativi o di carattere generale.

ART. 119 - APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE

1. La proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo le eccezioni di Legge e del presente Regolamento.
2. La "maggioranza assoluta" corrisponde alle metà più uno dei votanti. Quando il numero dei votanti è dispari, per "maggioranza assoluta" si intende il numero che, moltiplicato per 2, supera di uno il numero dei votanti stessi.
3. Il numero dei votanti si determina sottraendo dal numero dei Consiglieri presenti il numero degli astenuti.
4. Nelle votazioni segrete le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.
5. Per le nomine e le designazioni di cui all'art. 50 del D.lgl. 267/2000, e per ogni altro caso di nomina, si applica il principio della "maggioranza relativa", secondo il quale è sufficiente a formare la dichiarazione collegiale la semplice prevalenza di voti.
6. Quando in due votazioni libere per le nomine e le designazioni di cui al precedente comma non si sia potuto raggiungere la maggioranza, si procede alla votazione di "ballottaggio" consistente nella concentrazione di voti sui due candidati che nella seconda votazione libera hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta nominato o designato il candidato che ha riportato la maggioranza relativa. In caso di parità di voti nel ballottaggio si intende eletto il più anziano di età.

ART. 120 - VOTAZIONE INFRUTTUOSA PER PARITÀ DI VOTI

1. Si considera infruttuosa la votazione con esito di parità di voti favorevoli e contrari.
2. In tal caso, dopo eventuali chiarimenti del Presidente e del relatore sull'argomento, si procede alla rinnovazione della votazione seduta stante.
3. Ove la parità dei voti si ripeta anche nella votazione di cui al precedente comma, la proposta verrà reinscritta nell'Ordine del giorno di una successiva seduta.

ART. 121 - VOTAZIONE PER LE NOMINE E/O DESIGNAZIONE DI SPETTANZA DELLE MINIMORANZE

2. Quando il Consiglio Comunale deve provvedere alla nomina o alla designazione dei rappresentanti interni o

esterni di dichiarata spettanza della minoranza, in applicazione della Legge, la nomina o la designazione possono avvenire con votazione alla quale possono partecipare solo i Consiglieri di minoranza.

3. In carenza di tale designazione o nomina entro quindici giorni dallo scadere del termine, all'elezione provvede direttamente il Consiglio Comunale scegliendo comunque nell'ambito dei Consiglieri di minoranza, se trattasi di rappresentante interno al Consiglio Comunale, o nello ambito delle indicazioni fornite dalle stesse minoranze, se trattasi di rappresentante esterno al Consiglio Comunale.

SEZIONE V - SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DELLA VOTAZIONE

ART. 122 - SCRUTINIO

1. L'accertamento dell'esito della votazione compete al Presidente con l'assistenza degli scrutatori.
2. La votazione deve ripetersi quando:
 - a. non è fatto con l'assistenza degli scrutatori;
 - b. gli scrutatori non concordano sul numero dei presenti, degli astenuti, dei votanti e dei consensi;
 - c. il numero dei voti è difforme al numero dei votanti;
3. Nelle votazioni per schede segrete gli scrutatori procedono allo spoglio secondo il disposto del precedente art. 118. Essi:
 - a. accertano il numero delle schede immesse nell'urna. Tale numero deve corrispondere a quello dei presenti detratti gli astenuti;
 - b. accertano il numero delle schede bianche;
 - c. dichiarano nulle le schede non leggibili, quelle recanti i segni ritenuti sufficienti per il riconoscimento del votante, quelle contenenti parole o frasi sconvenienti e quelle che non consentono di individuare il voto espresso.
4. Dello spoglio delle schede viene redatto apposito prospetto che, firmato dagli scrutatori, è consegnato subito al Presidente per la proclamazione di cui al seguente articolo.
5. L'assistenza degli scrutatori sarà fatta risultare dal verbale della seduta.

ART. 123 - PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DELLA VOTAZIONE

1. Ultimate le operazioni di scrutinio, il Presidente in base all'accertamento eseguito dagli scrutatori a norma dell'articolo precedente ne proclama il risultato con questa formula: "Consiglieri presenti n....; astenuti n....; votanti n...." "Il Consiglio approva" o "Il Consiglio respinge" o altra similare.

ART. 124 - DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

1. Le deliberazioni, salvo diversa disposizione di Legge, possono essere dichiarate immediatamente esecutive, nei casi di urgenza, col voto favorevole espresso, in separata votazione, della metà più uno dei componenti il Consiglio.

ART. 125 - DELIBERAZIONI: MODIFICA O REVOCA

1. Le deliberazioni del Consiglio, di modifica o revoca di deliberazioni esecutive, devono dichiarare espressamente l'oggetto della revoca o della modifica.
2. Le deliberazioni che contrastano in tutto o in parte con prescrizioni di piani, programmi od altro atto di indirizzo generale vigente devono contestualmente apportare espressa modifica alle prescrizioni di detti atti o motivarne la deroga.
3. Gli atti a contenuto generale ed astratto possono essere modificati con altre disposizioni generali ed astratte e non possono essere derogati per singoli casi

ART. 126 ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

1. Chi presiede la seduta ha facoltà:
 - a. di sospendere e sciogliere la seduta;
 - b. di richiamare all'ordine nominativamente ciascun Consigliere nei casi di cui all'art. 129 del presente Regolamento e di proporne l'espulsione dall'aula;
 - c. di ordinare, nelle sedute pubbliche, l'espulsione di chiunque sia causa di disordini.

ART. 127 - DISCIPLINA DELLE SEDUTE

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso durante la seduta nella parte dell'aula riservata ai Consiglieri, ad eccezione dei membri della Giunta.
2. Oltre al Segretario ed ai dipendenti comunali addetti al servizio, il Presidente può, a seconda delle esigenze, autorizzare la presenza di determinati dirigenti e funzionari, rappresentanti di Aziende ed Istituzioni, di Consorzi e di Società a partecipazione comunale.
3. Il Presidente può, inoltre, ammettere la presenza di qualsiasi altra persona la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattarsi.
4. In presenza di limitazioni permanenti delle capacità fisiche di uno o più Consiglieri, il Presidente può autorizzare la presenza di un assistente personale di fiducia indicato dal Consigliere.
5. Nessuna persona estranea al Consiglio può prendere la parola se non su specifico invito da parte del Presidente, salvo diversa determinazione del Consiglio.

ART. 128 - COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. In aula i Consiglieri debbono tenere un comportamento consono alla carica pubblica che rivestono, restando al proprio posto, usando negli interventi un linguaggio adatto alla carica medesima, nel rispetto dei propri colleghi, delle istituzioni e del pubblico presente, ed evitando qualsiasi disturbo anche mediante l'utilizzo di strumentazioni informatiche e di telefonia mobile.
2. Qualora un Consigliere mantenga un comportamento scorretto o pronunci parole ingiuriose o sconvenienti il Presidente lo richiama all'ordine.
3. Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo.
4. Se il Consigliere persiste nella trasgressione, il Presidente gli interdice la parola. In caso di persistenza il Presidente invita il Consigliere ad allontanarsi dall'aula.
5. Nell'ipotesi che il Consigliere, nonostante l'invito ad allontanarsi dall'aula persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere la seduta.

ART. 129 - TUMULTO IN AULA

1. Qualora sorga tumulto in aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi sospende, allontanandosi dal suo seggio, la seduta. La seduta sospesa riprende quando il Presidente ritorna al suo seggio.
2. Se alla ripresa della seduta il tumulto persiste, il Presidente la dichiara sospesa per un tempo determinato, oppure la dichiara sciolta.
3. In quest'ultimo caso il Consiglio sarà convocato nelle forme previste per i casi di urgenza.

ART. 130 - DISCIPLINA DEL PUBBLICO

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può sotto alcun pretesto, introdursi nella sala ove siedono il Presidente ed i Consiglieri.
2. Le persone che assistono alla seduta nella parte dell'aula riservata al pubblico debbono mantenere un contegno corretto e astenersi da qualunque comportamento che possa disturbare il regolare svolgimento delle sedute del Consiglio.
3. Il Presidente può disporre la espulsione dall'aula di coloro che non ottemperino a quanto stabilito nel comma precedente. Chi sia stato espulso non viene riammesso nell'aula per tutta la seduta. Quando il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al comma precedente o non si possa accertare l'autore di disordini, il Presidente può sospendere la seduta, a meno che il Consiglio non deliberi per alzata di mano che la seduta stessa prosegua senza la presenza del pubblico, che sarà fatto uscire per mezzo degli agenti della Polizia Municipale.
4. Nella sala di Consiglio è riservato apposito spazio per la stampa
5. In caso di oltraggio al Presidente, agli Assessori, ai Consiglieri ed agli agenti della Polizia Municipale, i colpevoli saranno denunciati all'autorità giudiziaria.

ART. 131 - POLIZIA NELL'AULA

1. Il Presidente assicura l'ordine nella parte dell'aula riservata al pubblico avvalendosi, ove necessario, del Corpo di Polizia Municipale.
2. La forza pubblica non può entrare nella parte dell'aula riservata al Consiglio se non su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

SEZIONE VII - PARTECIPAZIONE DEGLI ASSESSORI

ART. 132 - PARTECIPAZIONE DEGLI ASSESSORI

1. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio Comunale con funzioni di relazione sulle proposte di deliberazione avanzate dalla Giunta e per fornire risposte agli argomenti presentati in Consiglio Comunale. A tal fine l'avviso di convocazione dei Consiglieri è spedito anche agli Assessori.
2. Gli Assessori hanno diritto di intervenire nelle discussioni consiliari su argomenti relativi alla propria delega o a questioni ad essa attinenti , con esclusione del diritto di voto.
3. La loro partecipazione non è computabile ai fini della determinazione delle presenze per la validità delle sedute e delle maggioranze delle votazioni

SEZIONE VIII - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO, DEI DIRIGENTI E DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 133 - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO

1. Il Segretario Generale del Comune, ai sensi dell'art. 97 del D.lgs. 267/2000, partecipa alle riunioni del Consiglio.
2. In caso di vacanza, assenza o impedimento lo sostituisce il vice Segretario secondo le norme di Legge o del Regolamento del personale.
3. Il Segretario generale:
 - a. fa l'appello nominale dei Consiglieri;
 - b. assiste allo spoglio delle schede nelle votazioni segrete;
 - c. è responsabile della redazione del verbale della seduta;

- d. se richiesto dal Presidente o dal Sindaco o dai Consiglieri, esprime il proprio parere su questioni di legittimità relative agli argomenti in discussione;
- e. svolge ogni altro compito relativo al corretto e ordinato svolgimento dei lavori del Consiglio richiesto dalla Legge, dallo Statuto, dal presente Regolamento e dagli altri Regolamenti comunali.

ART. 134 - PARTECIPAZIONE DEI DIRIGENTI

1. I dirigenti dei servizi debbono partecipare alle sedute di Consiglio quando sono in discussione argomenti che riguardino servizi di loro competenza.
2. I dirigenti hanno diritto di intervento per esprimere il parere tecnico sugli emendamenti proposti in aula.
3. I dirigenti prendono la parola su richiesta del Presidente; in ogni caso non hanno diritto di voto.
4. Il Consiglio Comunale non può adottare deliberazioni comportanti impegni di spesa senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del dirigente del servizio finanziario.

ART. 135 - PARTECIPAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI

1. I membri del Collegio dei revisori dei conti possono presenziare alle sedute consiliari, prendendo il posto loro riservato.
2. I revisori prendono la parola:
 - a. durante la discussione di proposte di provvedimenti che il Consiglio deve adottare nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
 - b. per riferire al Consiglio sui risultati della vigilanza, da loro esercitata, sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;
 - c. per illustrare la relazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;
 - d. per svolgere necessarie considerazioni intorno ai rilievi e proposte, espressi nella relazione di cui alla precedente lett. c, tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

CAPO V - VERBALI

ART. 136 - VERBALI DELL'ADUNANZA

1. Il verbale dell'adunanza è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale. Esso è redatto a cura del Segretario Generale o del Vice Segretario.
2. Il dibattito consiliare delle adunanze è integralmente registrato su supporto audio, magnetico o digitale, che viene conservato presso la Segreteria Generale.
3. Per la compilazione dei verbali il Segretario è coadiuvato dal personale della Segreteria Generale.

ART. 137 - CONTENUTO DEL VERBALE

1. Il processo verbale deve:
 - a. indicare il giorno e l'ora di inizio della seduta, i nomi dei Consiglieri presenti all'appello di apertura e l'annotazione dei Consiglieri giunti posteriormente e di quelli che si sono allontanati;
 - b. riportare il resoconto dell'andamento della seduta consiliare; indicando gli interventi e le dichiarazioni fatte dai Consiglieri nel corso della discussione e riportando in modo sintetico i concetti espressi da ciascuno oratore.
 - c. il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione, il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta e gli astenuti.
 - d. far constatare se le deliberazioni siano avvenute in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione seguita.
2. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente i loro interventi vengono riportati integralmente a ver-

bale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire alla Segreteria Generale entro il termine di cinque giorni, salvo termini più brevi per provvedimenti soggetti a scadenza.

3. Ogni Consigliere ha diritto, in corso di seduta, che nel verbale si faccia constare del suo voto, dei motivi del medesimo e di chiedere le rettificazioni che dovessero risultare necessarie. Ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale siano inserite alcune dichiarazioni proprie e di altri Consiglieri.

4. Nel verbale delle sedute segrete si deve tutelare l'esigenza della riservatezza.

5. Il Segretario non deve riportare nel verbale espressioni ingiuriose o calunniose, o comunque offensive.

6. I processi verbali sono firmati dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario.

7. Dei verbali è tenuto un solo registro, dal quale vengono estratte le deliberazioni.

8. Alle deliberazioni è dato un numero progressivo che si rinnova annualmente.

ART. 138 - APPROVAZIONE DEI VERBALI

1. I verbali delle adunanze sono depositati per quindici giorni presso la Segreteria Generale, a disposizione dei Consiglieri che vogliano prenderne visione.

2. La data di inizio del deposito viene tempestivamente comunicata dalla Segreteria Generale ai Consiglieri.

3. I verbali si intendono definitivi se nei quindici giorni successivi alla scadenza della data del deposito nessun Consigliere solleva obiezioni o proposte di rettifiche.

4. Le proposte di rettifica sono poste in votazione dopo che il proponente le abbia illustrate; se sono approvate, il Segretario le annota a margine del verbale cui le rettifiche si riferiscono.

5. L'approvazione del verbale, con votazione palese per alzata di mano, non costituisce atto deliberativo del Consiglio.

CAPO VI - DELIBERAZIONI

ART. 139 - FORMA E CONTENUTI

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti non a carattere generale o normativo devono essere motivati.

2. Su ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto d'indirizzo deve essere espresso il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile. I pareri devono essere inseriti nella deliberazione.

3. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal Dirigente responsabile del servizio; essa deve contenere gli elementi di valutazione necessari al Consiglio per assumere le decisioni che allo stesso competono, nell'ambito delle sue funzioni.

4. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso è sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere comunale, precisandone i motivi.

5. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, il Segretario Generale provvede alle variazioni conseguenti ed il testo modificato viene dallo stesso letto al Consiglio prima della votazione.

6. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo prima della conclusione del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario Generale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.

7. Dei pareri obbligatori di altri Enti ed uffici devono essere riportate le conclusioni e gli estremi nella premessa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dall'art. 139 del D.Lgs. n. 267/2000 o da altre disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi, facendolo constare nell'atto, riportando gli estremi della richiesta del Comune e l'indicazione del tempo trascorso.

ART. 140 - APPROVAZIONE, REVOCA, MODIFICA

1. Il Consiglio Comunale adotta le deliberazioni approvate secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema posto in votazione.

2. Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha potere discrezionale per procedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.

3. Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve esser fatta espressa menzione delle motivazioni che determinano la volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata.

ART. 141 - MOZIONE DI SFIDUCIA

1. La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei componenti del Consiglio Comunale assegnati senza computare a tal fine il Sindaco, è presentata al Presidente del Consiglio Comunale, o suo facente funzioni, il quale convoca il Consiglio Comunale per la sua discussione, che deve avvenire in una data compresa tra il 10° ed il 30° giorno successivo.

2. La mozione si intende approvata quando riceve l'assenso della maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio Comunale, espresso per appello nominale.

3. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non è da considerarsi mozione di sfiducia e non ne comporta le dimissioni.

ART. 142 - MOZIONE DI SFIDUCIA. EFFETTI

1. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la cessazione dalle funzioni del Sindaco e della Giunta dal giorno successivo a quello in cui è stata votata la sfiducia.

2. Dell'avvenuta approvazione della mozione di sfiducia il Segretario Generale informa il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.

ART. 143 - SOSTITUZIONE DEI SINGOLI ASSESSORI CESSATI DALLA CARICA

1. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per qualsiasi altra causa, provvede il Sindaco dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale

ART. 144 - ADOZIONE, MODIFICAZIONE E ABROGAZIONE DELLO STATUTO

1. Ai sensi del D.lgs.267/2000, il Consiglio delibera, con il voto dei due terzi dei Consiglieri assegnati, lo Statuto del Comune.

2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni da quella in cui la votazione di cui al precedente comma ebbe esito negativo; lo Statuto è approvato

se ottiene per due volte, anche non consecutive, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio con la procedura di cui ai precedenti commi.

4. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente. L'approvazione della delibera di abrogazione totale dello Statuto vigente comporta l'approvazione del nuovo.

5. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio secondo la procedura di cui ai commi 1 e 2, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.
